

G R A D
P U L A



CITTÀ DI
P O L A

Službene novine Bollettino ufficiale

ISSN 1847-5507

BROJ

Srijeda, 22.06.2022.

13/22

NUMERO

Mercoledì, 22-06-2022



Ai sensi dell'articolo 4 comma 1 della Legge sulla prevenzione dei conflitti di interesse ("Gazzetta ufficiale", n. 143/21) e dell'art.43 comma 1 punto 23 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn.7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21 e 5/21), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 21 giugno 2022 adotta il

C O D I C E

di comportamento dei consiglieri nel Consiglio municipale della Città di Pola per la prevenzione dei conflitti d'interesse

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

(1) Il Codice di comportamento dei consiglieri del Consiglio municipale della Città di Pola (di seguito nel testo: Codice) disciplina la prevenzione dei conflitti tra interesse privato e pubblico nell'esercizio delle funzioni di consigliere municipale della Città di Pola (di seguito: consigliere), le modalità di controllo dell'applicazione del Codice, gli organi che deliberano sulle violazioni del Codice e altre materie rilevanti per la prevenzione dei conflitti di interesse.

(2) Scopo del presente Codice è prevenire i conflitti d'interesse e prevenire influenze private sul processo decisionale nell'esercizio delle funzioni di consigliere, rafforzarne l'integrità, l'obiettività e l'imparzialità, rafforzare la trasparenza nell'esercizio delle funzioni di consigliere e rafforzare la fiducia dei cittadini nei confronti del Consiglio municipale come organo dell'autorità pubblica.

(3) Obiettivo del Codice di comportamento è stabilire un adeguato livello di comportamento responsabile, un rapporto corretto e la cultura del dialogo nell'esercizio delle funzioni pubbliche, ponendo l'accento sulla coscienza, l'onore, l'onestà, l'imparzialità, l'obiettività e la responsabilità nell'esercizio delle funzioni dei membri del Consiglio municipale e dei membri degli organi di lavoro del Consiglio municipale.

(4) I termini utilizzati nel presente codice che hanno un significato di genere, indipendentemente se usati al genere maschile o femminile, si riferiscono ugualmente a entrambi i generi.

(5) Tutti i soggetti ai quali il presente Codice si applica direttamente e/o indirettamente sono tenuti a trattare tutti i cittadini in egual misura nell'esercizio dei loro diritti, senza discriminazioni o privilegi fondati sulla parentela, età, nazionalità, etnia, lingua, razza, convinzioni politiche e religiose, disabilità, istruzione, posizione sociale, genere,

orientamento sessuale, stato civile o familiare o per altri motivi.

(6) Il consigliere è tenuto ad applicare i principi stabiliti dal presente Codice nei rapporti con i cittadini e con la stampa, nei rapporti reciproci, nei rapporti con gli altri funzionari, impiegati e operatori tecnico-auxiliari, in rapporto con l'esercizio delle funzioni e in rapporto con l'organo di rappresentanza in cui ricopre la carica, nonché altri organi.

SIGNIFICATO DEI TERMINI

Articolo 2

(1) Le singole espressioni, in riferimento al presente Codice, hanno i seguenti significati:

- membro della famiglia è un coniuge o convivente del tributario, compagno di vita e compagno di vita informale, i suoi parenti di sangue in linea retta, fratelli e sorelle del consigliere e il genitore adottivo o figlio adottivo del consigliere
- rapporto di lavoro si riferisce a contratti di appalto pubblico, vendita, locazione, affitto, aiuti statali e altre forme di acquisizione diretta di fondi da enti pubblici, a concessioni, autorizzazioni di concessione e contratti di partenariato pubblico-privato, ad eccezione degli aiuti statali di calamità naturali
- soggetti commerciali sono società commerciali, istituzioni e altre persone giuridiche e altre entità di rapporti commerciali come artigiani, associazioni di cittadini, cooperative, aziende agricole a conduzione familiare e titolari di attività indipendenti e titolari e membri di altre entità commerciali costituite in base alla legge
- persone correlate sono le persone elencate al alinea 1 del presente comma e altre persone che, per altri motivi e circostanze, possono essere giustamente ritenute imparentate con il tributario
- interesse privato comprende i benefici immobiliari e non dei consiglieri e delle persone correlate
- integrità implica che le opinioni, gli atteggiamenti e i comportamenti di una persona si basano sulla sua credibilità, verità, correttezza e onestà
- obiettività implica che la propria opinione e il proprio comportamento si basano su fatti veri, reali e completamente indipendenti dal soggetto, dalle sue osservazioni e valutazioni
- imparzialità implica che una persona basi le proprie opinioni e comportamenti su decisioni oggettive che non siano influenzate da pregiudizi o interessi.

CONFLITTO D'INTERESSI

Articolo 3

(1) Nell'esercizio della funzione, i consiglieri non devono anteporre il loro interesse privato a quello pubblico.

(2) Il conflitto d'interessi avviene quando gli interessi privati del consigliere sono in conflitto con l'interesse pubblico, in particolare:

- quando l'interesse privato del consigliere può pregiudicare la sua imparzialità nell'esercizio dell'incarico di consigliere (conflitto di interessi potenziale)

- quando l'interesse privato del consigliere ha pregiudicato o può ragionevolmente ritenere che abbia leso la sua imparzialità nell'esercizio delle sue funzioni di consigliere (conflitto di interessi reale).

(3) In caso di dubbio sull'esistenza di un conflitto di interessi, il consigliere è tenuto a fare tutto il necessario per separare l'interesse privato dall'interesse pubblico e tutelare l'interesse pubblico.

PRINCIPI DI AZIONE

Articolo 4

(1) I consiglieri devono attenersi ai seguenti principi di base nello svolgimento delle loro funzioni pubbliche:

1. legalità e tutela dell'interesse pubblico
2. lealtà nei confronti della comunità locale e il dovere di preservare e sviluppare la fiducia dei cittadini nelle cariche politiche e nelle istituzioni del governo cittadino in cui operano
3. rispetto dell'integrità e della dignità della persona, divieto di discriminazione e privilegio e divieto di molestie
4. integrità e onestà ed esonero della situazione in cui esiste la possibilità di conflitto d'interesse
5. divieto di abuso dell'autorità, divieto di utilizzare i doveri per il tornaconto personale o di una persona correlata, divieto di esercitare l'autorità del dovere nell'esercizio degli affari privati, divieto di chiedere o ricevere omaggi per la risoluzione favorevole di determinate materie e divieto di fare promesse al di fuori dei poteri prescritti
6. contributo costruttivo alla soluzione dei problemi pubblici
7. rendere pubblico il lavoro e accessibile ai cittadini
8. rispettare il particolare ruolo pubblico che la stampa ricopre in una società democratica e istituire una cooperazione attiva e non discriminatoria con la stampa che segue il lavoro delle autorità cittadine
9. divieto di diffondere informazioni mendaci
10. presentare il punto di vista ufficiale in sintonia con i poteri
11. rispetto delle regole di lavoro dell'organo in cui sono stati eletti o nominati
12. partecipazione attiva ai lavori dell'organo in cui sono stati eletti o nominati
13. sviluppo delle proprie conoscenze in merito alle decisioni a cui partecipano, utilizzando fonti di informazione pertinenti, formazione permanente e in altri modi
14. accettazione delle buone consuetudini del parlamentarismo e comunicazione adeguata, compreso il divieto di discorsi offensivi

15. rapporti verso gli impiegati e il personale tecnico degli uffici amministrativi della Città che si fonda sui diritti prescritti, obblighi e responsabilità di entrambe le parti, escludendo ogni forma di pressione politica sull'amministrazione considerata inaccettabile nelle società democratiche (ad esempio, emanare ordini per comportamento illecito, annunciare licenziamenti a seguito di cambio di governo e simili)

16. modalità di comunicazione normale con impiegati e personale tecnico che include l'ottenimento di informazioni ufficiali o l'esecuzione di compiti ufficiali, tramite i loro superiori

17. responsabilità personale delle proprie azioni

18. formazione continua su temi di tutela dell'interesse pubblico.

(2) I consiglieri devono agire con onore, onestà, coscienza, responsabilità e imparzialità nell'esercizio delle loro funzioni di consiglieri, preservando la propria credibilità e dignità dei compiti loro affidati e la fiducia dei cittadini.

(3) I consiglieri sono personalmente responsabili del loro operato nell'esercizio delle funzioni di consigliere per i quali sono stati eletti, nei confronti dei cittadini che li hanno eletti.

(4) I consiglieri non possono utilizzare il loro ufficio pubblico per un tornaconto personale o di una persona ad essi collegata. I consiglieri non devono avere alcun rapporto di dipendenza nei confronti di persone che possano influenzare la loro obiettività.

(5) I cittadini hanno il diritto di essere informati sui comportamenti dei consiglieri in quanto personaggi pubblici, connessi all'esercizio delle funzioni di consiglieri.

(6) I consiglieri sono tenuti a prestare continuamente attenzione all'osservanza dei principi etici, con il loro esempio fissare standard nell'organo di rappresentanza in cui ricoprono la carica, nonché a prevenire potenziali o reali conflitti di interesse, e non possono essere giustificati per non essere a conoscenza degli obblighi e responsabilità derivanti dal presente Codice.

OBLIGHI DEI CONSIGLIERI AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Articolo 5

(1) Conformemente alle disposizioni della legge che disciplina la prevenzione dei conflitti tra interesse privato e pubblico nell'esercizio di funzioni pubbliche, i consiglieri sono tenuti a darne comunicazione al presidente del Consiglio municipale della Città di Pola entro 15 giorni dall'assunzione della carica o dall'acquisizione di un quota se detengono il 5% o più di una quota nella proprietà di un'entità aziendale.

(2) L'elenco delle azioni di cui al comma 1 del presente articolo si pubblica e aggiorna regolarmente sul sito web della Città di Pola.

(3) Il consigliere è tenuto a darne comunicazione scritta al Consiglio municipale entro 15 giorni dall'inizio del rapporto d'affari tra le entità commerciali di sua proprietà e dei suoi familiari con la Città di Pola e con le società e altre persone giuridiche fondate dalla Città di Pola.

PREVENZIONE DEI CONFLITTI D'INTERESSE

Articolo 6

(1) Ai consiglieri è vietato:

- ricevere o chiedere un beneficio o la promessa di un beneficio per l'esercizio delle funzioni di consigliere
- esercitare o ottenere un diritto se viene violato il principio di uguaglianza davanti alla legge
- abusare dei diritti particolari di consigliere che derivano o sono necessari per l'esercizio delle funzioni di consigliere
- ricevere un compenso aggiuntivo per l'esecuzione del compito di consigliere
- sollecitare, accettare o ricevere valore o servizio al fine di votare in merito a qualsiasi questione, o influenzare la decisione di qualsiasi ente o persona per il tornaconto personale o per il tornaconto di una persona correlata
- promettere impiego o altro diritto in cambio di un dono o della promessa di un dono
- influenzare l'aggiudicazione di lavori o appalti pubblici
- utilizzare informazioni privilegiate sull'attività degli organi amministrativi dell'amministrazione cittadina a fini di lucro personale o di una persona correlata
- utilizzare la carica di consigliere influenzando la decisione degli organi amministrativi dell'amministrazione cittadina o delle persone in essi dipendenti al fine di conseguire un tornaconto personale o di una persona correlata, qualche privilegio o diritto, concludere un affare legale o in altro modo avvantaggiare se stessi o un'altra persona correlata.

COMPORAMENTO DEI CONSIGLIERI IN CASO DI UN POSSIBILE CONFLITTO DI INTERESSI

Articolo 7

(1) In caso di dubbio sull'esistenza di un possibile conflitto di interessi, il consigliere è tenuto a fare tutto il necessario per separare l'interesse privato dall'interesse pubblico e tutelare l'interesse pubblico.

(2) In caso di dubbio se un comportamento costituisca una violazione delle disposizioni del Codice o altro, i consiglieri sono tenuti a richiedere il parere del Comitato per la prevenzione dei conflitti di interesse (di seguito nel testo: Comitato).

(3) Il Comitato emetterà entro 15 giorni dal giorno della ricezione della richiesta del consigliere un'opinione motivata e/o le istruzioni di cui al comma 2 del presente articolo.

DICHIARARE IL CONFLITTO D'INTERESSI E ASTENERSI DAL PARTECIPARE AL PROCESSO DECISIONALE

Articolo 8

(1) Se si verificano circostanze che possono essere definite come un potenziale conflitto di interessi, il consigliere è tenuto a dichiararlo in modo appropriato e ad astenersi dal partecipare al processo decisionale in modo da tutelare l'interesse pubblico.

(2) Salvo diversa disposizione di legge, il consigliere è esonerato dal partecipare al processo decisionale e dalla stipulazione di contratti che incidano sul proprio interesse personale o lavorativo di:

- a) persone a lui correlate
- b) datori di lavoro presso i quali ha lavorato negli ultimi

due anni prima di assumere l'incarico.

(3) I consiglieri sono tenuti a riconoscere tempestivamente le circostanze che potrebbero portare a un conflitto di interessi, a dichiararle al pubblico e agli altri soggetti interessati in una determinata procedura e ad astenersi dal processo (decisionale, di votazione, ecc.).

(4) Il consigliere può dichiarare il proprio interesse con dichiarazione orale o scritta.

(5) Entro 15 giorni dal giorno della sessione costitutiva, la commissione predispone un modulo per la dichiarazione dell'interesse.

REGALI

Articolo 9

(1) Per regalo s'intende, ai sensi del presente Codice, denaro, cose a prescindere dal loro valore, diritti e servizi forniti senza compenso che mettano o possano portare a una relazione di dipendenza o creare un obbligo nei confronti del donatore.

(2) Ai sensi del presente Codice, non sono considerati regali gli omaggi usuali tra familiari, parenti e amici, nonché riconoscimenti, premi e riconoscimenti nazionali e internazionali.

(3) Il consigliere può percepire un dono di valore simbolico fino a un massimo di 500,00 kune dallo stesso donatore.

(4) Il consigliere non può ricevere un dono di cui al comma 3 del presente articolo quando è in denaro, indipendentemente dall'importo, nonché titoli e metalli preziosi. Un regalo in denaro, titoli e metalli preziosi non include denaro numismatico, monete commemorative confezionate in confezioni particolari o completi numismatici.

(5) I regali di natura protocollare che superano l'importo di 500,00 kune e altri regali che il tributario non conserva quando ne ha il diritto sono di proprietà della Repubblica di Croazia.

ORGANI DI MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE DEL CODICE

Articolo 10

(1) L'attuazione del Codice è monitorata dal Comitato e dal Consiglio d'onore.

Articolo 11

(1) La procedura per l'accertamento di una violazione del Codice è avviata sotto forma di conclusione:

- per dovere d'ufficio
- in occasione di una segnalazione credibile e fondata su una possibile violazione del presente Codice (di seguito: segnalazione).

(2) I procedimenti d'ufficio sono avviati quando è necessario per tutelare l'interesse pubblico o quando si verificano circostanze che possono indicare un conflitto di interessi potenziale o reale.

(3) Si avanza una segnalazione quando sussistono circostanze che possono far pensare che si tratti di un conflitto di interessi potenziale o reale e può essere presentata da qualsiasi consigliere, sindaco, vicesindaco, organo di lavoro del Consiglio municipale, impiegato degli organi amministrativi dell'autogoverno locale o territoriale (regionale), organo dell'autogoverno circoscrizionale, cittadini e persone giuridiche.

(4) Ai cittadini che presentano la segnalazione è garantito l'anonimato.

(5) Il procedimento si avvia in base alla segnalazione anonima.

(6) I componenti dell'organo di controllo dell'applicazione del Codice sono tenuti a proteggere i dati personali e riservati di tutte le parti del procedimento, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, ovvero la riservatezza dei dati.

MONITORAGGIO DI PRIMO GRADO DELL'APPLICAZIONE DEL CODICE

Articolo 12

(1) Il Comitato è nominato e revocato dal Consiglio municipale.

(2) Il Comitato ha un presidente e quattro membri nominati dal Consiglio municipale.

(3) Il Presidente del Comitato è nominato sulla base di un'elezione effettuata, su pubblico invito, tra persone che esercitano la professione legale di indubbia reputazione pubblica e morale nella comunità locale. Il presidente del Comitato non può essere membro di un partito politico, né titolare di una carica politica negli ultimi cinque anni fino alla data di nomina nel Comitato, né durante tale periodo ricoprire cariche come candidato indipendente negli organi rappresentativi ed esecutivi a livello statale, nonché nell'autogoverno locale e territoriale (regionale).

(4) I membri del Comitato sono nominati dal Consiglio municipale tra i consiglieri in base alle loro capacità, esperienza, qualità professionali e comportamento professionale impeccabile. Di norma, i membri del Comitato sono eletti in modo tale che due membri siano eletti tra le quote di maggioranza e due tra le quote di minoranza, su loro proposta. In mancanza della maggioranza, ciascun consigliere può nominare se stesso o un altro consigliere quale membro del Comitato.

(5) Il mandato del presidente e dei membri del Comitato dura fino alla scadenza del mandato dei membri del Consiglio municipale.

(6) Entro 15 giorni dal giorno della seduta costitutiva, il Comitato adotta il Regolamento interno che regola la convocazione delle sessioni, il modo in cui il Comitato lavora e prende le decisioni, delibera, esprime pareri e altre questioni importanti.

(7) Il Regolamento interno del Comitato di cui al comma precedente del presente articolo sarà pubblicato sul sito internet della Città di Pola.

(8) Il presidente e i membri del Comitato hanno diritto a un compenso per l'attività svolta, che è determinato con apposita delibera del Consiglio municipale.

Articolo 13

(1) Le competenze del Comitato sono:

- monitoraggio di primo grado dell'applicazione del codice,
- attuazione della procedura per la violazione delle disposizioni del Codice,
- proporre all'organo rappresentativo di prendere una decisione dopo l'attuazione della procedura,
- proporre sanzioni all'organo di rappresentanza per gli atti non conformi alle disposizioni del Codice,
- emanare linee guida su questioni di principio relative al contenuto e all'applicazione del Codice di propria

iniziativa o su richiesta dei membri dell'organo di rappresentanza,

- promozione di standard etici nello svolgimento dei compiti nell'organo di rappresentanza,
- informare e consigliare i consiglieri su questioni relative alla conservazione e al rafforzamento della loro integrità e comportamento morale,
- fornire supporto nell'applicazione delle disposizioni del Codice, in particolare nella parte relativa all'informazione e alla formazione nell'ambito di applicazione del Codice,
- adottare il regolamento di lavoro che disciplina il lavoro e il processo decisionale,
- pubblicare le prassi del Comitato, compiti quali la conservazione dei dati statistici sull'applicazione del codice, ovvero il numero delle segnalazioni ricevute per la sua violazione, il numero delle procedure avviate e delle decisioni assunte, la predisposizione di relazioni annuali sull'applicazione del Codice e gli altri compiti che comprendono la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati sull'applicazione del Codice,
- altre questioni importanti.

(2) La competenza del Comitato comprende tutte le questioni che non sono espressamente prescritte nella competenza del Consiglio d'onore.

Articolo 14

(1) La segnalazione va presentata al Comitato dapprima per posta elettronica, quindi a mezzo raccomandata in busta chiusa all'indirizzo (elettronico) dell'ufficio della Città di Pola con indicazione del Dipartimento di competenza.

(2) La segnalazione deve essere comprensibile e deve contenere quanto necessario per darvi seguito, in particolare:

- nome del Comitato
- nome personale o nome e indirizzo della persona che presenta la segnalazione e nome della persona autorizzata ad agire in veste di rappresentante
- numero di identificazione personale (OIB) della persona che presenta la segnalazione e della persona autorizzata ad agire in veste di rappresentante
- indirizzo di posta elettronica
- nome e cognome del consigliere soggetto a segnalazione
- indicazione della disposizione del Codice che potrebbe essere (potenzialmente) violata
- indicazione se si tratta di un conflitto di interessi reale o potenziale
- le ragioni per le quali si ritiene che il consigliere sia in conflitto d'interesse potenziale o reale
- le prove sulle quali la persona che presenta la segnalazione basa le proprie affermazioni
- firma del dichiarante o della persona autorizzata ad agire in veste di rappresentante
- data della presentazione della segnalazione.

(3) Quando la segnalazione presenta un vizio che non consente di darvi seguito, ovvero se è incomprensibile o incompleta, il Comitato può avvisare il richiedente con una conclusione e fissare un termine di tre giorni entro il quale il richiedente è tenuto ad eliminare il vizio, con un avviso che la segnalazione verrà respinta se ciò non avviene entro il termine stabilito.

(4) La conclusione sull'avvio del procedimento d'ufficio deve essere comprensibile e contenere quanto necessario per poter agire, in particolare:

- nome del Comitato
- norme di competenza

- composizione del Comitato
- nome e cognome del consigliere soggetto a segnalazione
- breve designazione dell'oggetto della procedura
- indicazione della disposizione del Codice che potrebbe essere (potenzialmente) violata
- indicazione se si tratta di un conflitto di interessi reale o potenziale
- spiegazione del motivo dell'avvio della procedura
- fatti ed elementi di prova in base ai quali si avvia il procedimento
- data di emanazione della conclusione.

(5) Entro 15 giorni dal giorno della seduta costituente, la commissione adotta il modulo di domanda di cui al comma 3 del presente articolo e lo pubblica sul sito web della Città di Pola.

Articolo 15

(1) Durante la procedura, il dichiarante può recedere dalla segnalazione per iscritto, a voce e messa a verbale o per via telematica.

(2) Se il dichiarante recede dalla segnalazione, sarà emessa una conclusione sulla sospensione del procedimento.

(3) In deroga al comma precedente, il procedimento può proseguire se è di interesse pubblico o se ne fa richiesta la controparte.

PROCEDURE DEL CONSIGLIO

Articolo 16

(1) Entro 15 giorni dall'adozione della conclusione sull'avvio del procedimento d'ufficio (conflitto d'interessi reale e/o potenziale) o il ricevimento della segnalazione, il Comitato inviterà il consigliere, per via telematica, a presentare una dichiarazione relativa alla conclusione in cui possa esporre i fatti e presentare le prove a proprio favore. Nel caso in cui il Consiglio agisca ai sensi dell'articolo 14, comma 3, il termine di cui al presente comma inizia a decorrere dalla scadenza del termine aggiuntivo previsto.

(2) Il consigliere è tenuto a presentare la dichiarazione entro e non oltre 10 giorni dal giorno del ricevimento della conclusione.

(3) Ricevuta la dichiarazione del consigliere, il Comitato può ottenere altre prove qualora lo ritenga necessario per accertare la corretta e completa situazione di fatto.

(4) Qualora il consigliere non presenti una dichiarazione ai sensi del comma 2 del presente articolo, il Comitato prosegue sulla base della conclusione sull'avvio del procedimento.

(5) Se il procedimento è avviato d'ufficio o secondo la segnalazione nei confronti di un membro del Consiglio, tale membro non partecipa al procedimento e al processo decisionale.

(6) Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti.

Articolo 17

(1) Il Consiglio respingerà la segnalazione con una conclusione se:

- è stata presentata a un organo non competente
- non è comprensibile e non contiene quanto necessario per darvi seguito
- non è possibile chiaramente stabilire di quale consigliere si tratti
- non viene spiegato in cosa consista il (possibile) conflitto di interessi

- è anonima
- presentata da una persona non autorizzata dalla persona giuridica
- dopo aver fissato il termine aggiuntivo, la persona che ha presentato la segnalazione non pone rimedio al vizio di cui era stata informata.

(2) La persona che ha presentato la segnalazione può presentare obiezione entro 8 giorni dalla ricezione della conclusione. L'obiezione va presentata al Comitato dapprima per posta elettronica, quindi a mezzo raccomandata in busta chiusa all'indirizzo (elettronico) dell'ufficio della Città di Pola con indicazione del Dipartimento di competenza.

(3) L'obiezione di cui al comma precedente del presente articolo deve contenere:

- nome del Consiglio
- nome personale o nome e indirizzo della persona che presenta la segnalazione e della persona autorizzata ad agire in veste di rappresentante
- numero di identificazione personale (OIB) della persona che presenta la segnalazione e della persona autorizzata ad agire in veste di rappresentante
- designazione della conclusione contro la quale è presentata
- una dichiarazione in cui si spiega se la conclusione si contesta in tutto o in parte
- motivi per i quali è stata presentata la segnalazione
- firma della persona che presenta la segnalazione o della persona autorizzata ad agire in veste di rappresentante
- data di presentazione.

Articolo 18

(1) Eseguita la procedura di cui all'articolo 16 del presente Codice, il Comitato sottopone al Consiglio municipale una proposta di delibera entro e non oltre 8 giorni prima della convocazione della prossima sessione del Consiglio municipale.

(2) Insieme alla proposta di delibera, la commissione trasmetterà anche la conclusione o domanda della persona che ha presentato la segnalazione, la dichiarazione del consigliere, se presentata, le prove relative alle accuse contenute nella conclusione o segnalazione e la proposta di sanzione.

(3) Il Comitato è tenuto ad agire entro e non oltre 60 giorni dall'emanazione della conclusione sull'avvio della procedura d'ufficio, o della ricezione della segnalazione, in conformità al comma 1 del presente articolo. Nel caso in cui il Consiglio agisca ai sensi dell'articolo 14, comma 3, il termine di cui al presente comma inizia a decorrere dalla scadenza del termine aggiuntivo previsto.

POCEDURA DEL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

Articolo 19

(1) Per una violazione delle disposizioni del Codice, il Consiglio municipale può emettere un ammonimento, dare un avvertimento o una raccomandazione al consigliere affinché rimuova le cause dell'esistenza del conflitto d'interessi, per armonizzare il modo di agire dei consiglieri con le disposizioni del Codice. La delibera del Consiglio municipale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Città di Pola e sulle pagine internet della Città di Pola.

(2) Il consigliere e/o la persona che ha avanzato la segnalazione può presentare al Consiglio d'onore

un'obiezione contro la delibera del Consiglio municipale entro 8 giorni dal giorno della ricezione della delibera.

(3) L'obiezione di cui al comma precedente del presente articolo deve contenere:

- nome del Consiglio
- nome e cognome della persona che presenta l'obiezione
- nome e cognome del consigliere a cui è rivolta la delibera di cui al comma 1 del presente articolo
- designazione della delibera contro la quale è presentata
- una dichiarazione in cui si spiega se la delibera si contesta in tutto o in parte
- motivi per i quali è stata presentata la segnalazione
- firma della persona che presenta la segnalazione o della persona autorizzata ad agire in veste di rappresentante
- data di presentazione.

(4) Nell'obiezione non possono essere presentati nuovi fatti o nuove prove, a meno che non si riferiscano a violazioni della procedura prevista dal presente Codice.

(5) L'obiezione rinvia gli effetti giuridici della delibera del Consiglio municipale.

(6) Se si presenta obiezione, il Consiglio municipale non pubblicherà la delibera.

Articolo 20

(1) Il consigliere, o la persona che ha presentato la segnalazione, possono rinunciare al diritto di obiezione dal momento della pubblicazione della delibera del Consiglio municipale e, se la delibera non è stata pubblicata, dal momento in cui ricevono la copia della delibera.

(2) Fino all'adozione della delibera del Consiglio d'onore il consigliere, o la persona che ha presentato la segnalazione, può recedere dalla segnalazione presentata. La rinuncia o recessione della segnalazione non possono essere revocate.

MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE DEL CODICE DI SECONDO GRADO

Articolo 21

(1) Il Comitato d'onore è nominato e revocato dal Consiglio municipale.

(2) Il Comitato d'onore ha un presidente e quattro membri nominati dal Consiglio municipale.

(3) A presidente e a membri del Consiglio d'onore può essere eletta una persona che soddisfi le seguenti condizioni:

1. ha la cittadinanza della Repubblica di Croazia e risiede nel territorio della Repubblica di Croazia
2. ha completato studi universitari di primo e secondo livello o studi universitari integrati in giurisprudenza
3. ha almeno otto anni di esperienza lavorativa nella professione e ottimi risultati nel lavoro
4. non è stata condannata per reati e nei confronti della quale non sono stati avviati procedimenti penali per reati per i quali è stato avviato un procedimento d'ufficio
5. non è membro di un partito politico, né titolare di una carica politica negli ultimi cinque anni fino alla data di nomina nel Comitato, né durante tale periodo ricoprire incarichi come candidato indipendente in carica rappresentativa ed esecutiva in organi statali, nonché nell'autogoverno locale e territoriale (regionale).

(4) Il mandato del presidente e dei membri del Comitato d'onore dura fino alla scadenza del mandato dei membri del Consiglio municipale, con possibilità di rielezione.

(5) Entro 15 giorni dal giorno della seduta costitutiva, il

Comitato d'onore adotta il Regolamento interno che regola la convocazione delle sessioni, il modo in cui il Comitato d'onore lavora e prende le decisioni, delibera, esprime pareri e altre questioni importanti.

(6) Il Regolamento interno del Comitato d'onore di cui al comma precedente del presente articolo sarà pubblicato sul sito internet della Città di Pola.

(7) I compiti professionali e amministrativi per il Consiglio d'onore sono svolti dall'Assessorato all'autogoverno locale della Città di Pula-Pola.

(8) Il presidente e i membri del Consiglio d'amministrazione hanno il diritto a percepire un'indennità per il proprio lavoro.

Articolo 22

(1) Le competenze del Comitato d'onore sono:

- monitoraggio dell'applicazione del codice in secondo grado
- esecuzione della prassi del Consiglio d'onore.

Articolo 23

(1) Il Consiglio d'onore delibera in seduta a maggioranza di tutti i membri entro 30 giorni dal giorno della presentazione dell'obiezione.

(2) Il Consiglio d'onore esamina la delibera del Consiglio municipale nella parte in cui la stessa è contestata tramite obiezione. Se nell'obiezione non è visibile la parte della delibera che si contesta, si presuppone che la delibera sia contestata nella parte in cui il consigliere o la persona che ha presentato la segnalazione non sia riuscita nel procedimento.

DELIBERE DEL CONSIGLIO D'ONORE

Articolo 24

(1) Il Consiglio d'onore può rigettare con una conclusione l'obiezione se considerata intempestiva, incompleta o inammissibile, respingere con una delibera l'obiezione se considerata non fondata e confermare la delibera del Consiglio municipale, annullare tramite delibera la delibera del Consiglio municipale e rigettare la segnalazione o modificare tramite delibera la delibera del Consiglio municipale.

Articolo 25

(1) L'obiezione è intempestiva se presentata dopo il tempo utile previsto.

(2) L'obiezione è incompleta se non contiene i dati menzionati all'articolo 18 comma 3 del presente Codice.

(3) L'obiezione è inammissibile se avanzata da una persona non autorizzata o da una persona che ha rinunciato al diritto di obiezione.

(4) Il Consiglio d'onore respingerà l'obiezione se infondata e confermerà la delibera del Consiglio municipale, qualora ritenga che il consigliere non abbia agito in contrasto con il presente Codice.

(5) Il Consiglio d'onore annullerà la delibera del Consiglio municipale e rigetterà la segnalazione se accerta la sussistenza dei motivi di cui all'articolo 16, comma 1, del presente Codice.

(6) Il Consiglio d'onore modificherà la delibera del Consiglio municipale se ritiene che sulla base di fatti e prove accertati, sia necessario prendere una decisione diversa.

(7) Il Consiglio d'onore non può modificare la delibera

a danno della persona che si è opposta se solo essa ha presentato l'obiezione.

Articolo 26

(1) La delibera del Consiglio d'onore deve contenere:

- nome del Consiglio d'onore
- norme di competenza
- composizione del Consiglio d'onore
- nome personale o nome e indirizzo della persona che presenta la segnalazione e della persona autorizzata ad agire in veste di rappresentante,
- nome e cognome del consigliere soggetto a segnalazione,
- breve designazione dell'oggetto della procedura,
- indicazione se si tratta di un conflitto di interessi reale o potenziale
- dichiarazione sul contenuto della delibera prevista dall'articolo 23 del presente Codice
- le richieste della persona che ha presentato la segnalazione e del consigliere, i fatti presentati e le prove proposte
- motivazione della propria delibera con l'indicazione di quale dei fatti stava accertando, perché e come li ha determinati e quali disposizioni materiali del Codice ha applicato nella deliberazione
- firma del presidente del Consiglio d'onore
- indicazione che la delibera è definitiva
- data dell'adozione.

(2) La delibera del Consiglio d'onore sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Città di Pola e sulle pagine internet della Città di Pola.

Articolo 27

(1) È possibile contestare la delibera del Consiglio d'onore avviando un contenzioso amministrativo in conformità all'apposito regolamento che assicura la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi giuridici delle persone fisiche e giuridiche e altri soggetti lesi da decisioni individuali o atti di organi di diritto pubblico.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28

(1) La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione sul "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

(2) Il Codice sarà pubblicato sulle pagine internet della Città di Pola.

CLASSE: 024-03/22-01/110

N.PROT.:01/07/2163-01-02-0506-22-7

Pola, 21 giugno 2022

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI POLA**

**LA PRESIDENTE
Dušica Radojčić, m.p.**

Ai sensi dell'articolo 82 del Regolamento sulla contabilità di bilancio e il piano dei conti („Gazzetta ufficiale“, n. 124/14, 115/15, 87/16, 03/18 e 108/20), e dell'art. 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola (“Bollettino ufficiale” della Città di Pola nn.7/09, 16/09, 12/11, 01/13, 02/18, 02/20, 04/21 e 05/21), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 21 giugno 2022 emana la

DELIBERA **sulle modifiche alla Delibera sulla ripartizione dei risultati per il 2020**

Articolo 1

Nella Delibera sulla ripartizione dei risultati per il 2020 (“Bollettino ufficiale” della Città di Pola n. 09/1 e 22/21, 17/21 e 22/21) all'articolo 3 il comma 3 si cancella.

Articolo 2

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione sul “Bollettino ufficiale” della Città di Pola.

CLASSE:400-08/21-01/3

N.PROT.:02/07/2163-01-0243-22-12

Pola, 21 giugno 2022

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI POLA**

**LA PRESIDENTE
Dušica Radojčić, m.p.**

Ai sensi dell'articolo 82 del Regolamento sulla contabilità di bilancio e il piano dei conti („Gazzetta ufficiale“, n. 124/14, 115/15, 87/16, 03/18, 126/19 e 108/20), e dell'art. 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola (“Bollettino ufficiale” della Città di Pula-Pola numero 7/09, 16/09, 12/11, 01/13, 02/18, 02/20, 04/21 e 05/21), della Delibera sulla scadenza del pagamento dell'imposta comunale (“Bollettino ufficiale” della Città di Pola numero 04/20) e della Delibera sull'utilizzo di parte di mezzi incassati dall'imposta comunale per altre destinazioni diverse da quelle prescritte all'articolo 76 della Legge sull'economia comunale (“Bollettino ufficiale” della Città di Pola numero 19/20), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 21 giugno 2022 adotta la

D E L I B E R A

sulla ripartizione dei risultati per il 2021

Articolo 1

I saldi sui conti di base del sottogruppo 922 che sono riportati nelle relazioni finanziarie annuali per l'anno 2021, in data 31 dicembre 2021, sono stabiliti come segue:

NUM. DEL CONTO	DENOMINAZIONE CONTO	STATO 31/12/2021
92211	AVANZO DALLE ENTRATE DI GESTIONE	47.356.166,00
92222	DISAVANZO DALLE ENTRATE DA ATTIVITÀ NON FINANZIARIE	-32.793.731,20
92223	DISAVANZO DALLE ENTRATE DA ATTIVITÀ FINANZIARIE	-429.364,69
92	RISULTATO DELL'ATTIVITÀ	14.133.070,11

ENTRATE DALL'ATTIVITÀ

Articolo 2

1. Parte del reddito in eccesso dell'attività è costituito da fondi propri e finalizzati non spesi della Città di Pola per un importo di 21.205.239,51 kune:

TIPO DI ENTRATA	IMPORTO
Entrate e introiti generali	5.660.994,99
Entrate da canoni per concessioni sul demanio marittimo	856.843,14
Entrata dalla tasse sul patrimonio storico	1.390.182,44
Entrate dalla tassa di soggiorno	1.088.059,33
Entrate d'investimento comunale	6.932.544,85
Entrate da indennizzo comunale	2.524.661,80
Compenso per il mantenimento degli edifici costruiti illegalmente nello spazio	21.790,42
Proventi da tasse di ormeggio sulla parte nautica del porto aperto al traffico pubblico	617.947,85
Aiuti di capitale al Museo archeologico dell'Istria	784.037,00
Aiuti correnti per il progetto Easy Towns	5.966,32
Aiuti correnti per il progetto ITI UE Area urbana di Pola	163.996,65
TIPO DI ENTRATA	IMPORTO
Contributo in conto capitale per il progetto Sistema di fortificazioni polesi	230.475,51
Contributo in conto capitale per la realizzazione/ricostruzione di Via Fasana	90.000,00
Aiuti correnti per il progetto Centro assistenza 521	419.509,76
Aiuti per il progetto Ne budi u pensiru, s nami si na miru Con noi siete in buone mani	72.838,96
Donazioni correnti da persone giuridiche	80.000,00
Entrate per parcheggi mancanti	180.000,00
Entrate dalla gestione delle acque	83.108,77
Altri ricavi non menzionati per la rimozione del verde	2.281,72

2. Mezzi finalizzati non spesi destinati agli utenti del bilancio nell'importo di 178.470,74 kune:

TIPO DI ENTRATA	IMPORTO
Contributo perequativo per funzioni decentralizzate	307,99
Aiuti correnti per il progetto Insieme per il sapere III	133.056,49
Aiuti correnti per il progetto Schema scolastico	45.106,26

3. Mezzi finalizzati e propri non spesi destinati agli utenti del bilancio nell'importo di 918.777,09 kune:

FRUITORE DEL BILANCIO	IMPORTO
CL Monte Grande	620,00
CL Stignano	1.473,00
CL Bussoler	1.880,00
SE Siana	2.206,98
SE Stoia	56.089,32
SE Centar	20.067,80
SE Giuseppina Martinuzzi	8.903,63
SE Tone Peruško	162.721,27
SE Castagner	6.079,54
SE Monte Paradiso	52.243,94
SE Monte Zaro	3.502,64
SE Veruda	31.348,05
SE Monte Grande	12.792,25
Scuola per l'educazione e l'istruzione	347.897,38
Unità pubblica antincendio di Pola	48.000,00
Teatro popolare istriano - Teatro cittadino di Pola	13.635,12
Biblioteca civica e sala di lettura di Pola	77.160,33
Scuola dell'infanzia "Mali svijet"	2.528,04
Centro diurno di riabilitazione Veruda Pola	69.627,80

Articolo 3

La diminuzione delle entrate della Città di Pola nell'importo di 2.009.149,83 kune è costituita da:

TIPO DI ENTRATA	IMPORTO
Entrate dalle spese reali di costruzione	367.987,84
Proventi da canoni per concessioni su terreni turistici	64.000,00
Altro reddito non menzionato - reddito dell'operatore	67.354,17
Contributi in conto capitale del Fondo per la protezione dell'ambiente e l'efficienza energetica per la Bonifica della discarica di rifiuti di Castion	5.600,00
Contributi in conto capitale dal bilancio statale per la Bonifica della discarica di rifiuti Castion	1.368.647,39
Contributi per il progetto KLIK	7.694,94
Contributi per il progetto In giro per Pola	89.026,69
Contributi per il progetto Clime	38.475,00
Contributi in conto capitale dall'Amministrazione regionale per le strade	363,80

La diminuzione delle entrate sarà coperta dal pagamento delle entrate succitate nel 2022 nell'importo di 1.944.397,83 kune, mentre la diminuzione delle entrate dal canone per la concessione del terreno turistico nell'importo di 64.000,00 kune e parte delle entrate nell'importo di 752,00 kune a titolo di contributo per il progetto Clime sarà coperto da entrate e redditi generali non spesi nel 2021.

La diminuzione delle entrate dei fruitori di bilancio ammonta a 16.149,03 kune che saranno coperte dai pagamenti nel 2022.

PROVENTI DA ATTIVITÀ NON FINANZIARIE

La mancanza di proventi da attività non finanziarie è rappresentata diminuita dell'eccedenza di entrate dalla vendita di strutture residenziali su cui esisteva il diritto di abitazione nell'importo di 9.803.687,08 kune e l'eccedenza delle entrate dalla vendita di appartamenti della SE Vidikovac nell'importo di 104,42 kune.

Articolo 4

L'avanzo delle entrate di gestione evidenziato al conto 92211 in data 31/12/2021 ammonta a 47.356.166,00 kune. L'importo di 22.302.487,34 kune sono mezzi finalizzati non spesi e mezzi propri della città e degli utenti del bilancio. Dell'importo indicato, una parte di 5.660.994,99 kune, relativa alla fonte di entrate e redditi generali, viene trasferita al disavanzo di entrate da attività non finanziarie sul conto 92222.

La differenza nell'eccedenza del reddito d'impresa indicata sul conto 92211 viene trasferita al disavanzo di reddito da attività non finanziarie, sul conto 92222 per un importo totale di 25.053.678,66 kune.

UTILIZZO DI PARTE DEI MEZZI NON SPESI E COPERTURA DEL DEFICIT

Articolo 5

A carico dei risultati di gestione è stato effettuato un rimborso nel 2022 nell'importo di 15.007,47 kune come segue: per 12.269,59 kune il rimborso è stato effettuato a titolo di aiuti correnti per il progetto Schema scolastico nel bilancio statale, mentre per 2.737,88 kune è stato effettuato il rimborso a titolo di aiuti correnti dall'Ente croato per la collocazione al lavoro della Scuola elementare Monte Grande causa più fondi trasferiti.

Articolo 6

Nelle modifiche e integrazioni del Bilancio della Città di Pola per il 2022 si pianifica di spendere parte dei fondi finalizzati della Città come segue:

TIPO DI ENTRATA	DESTINAZIONE DI UTILIZZO DEI FONDI	IMPORTO
Entrata dalle tasse sul patrimonio storico	Sistemazione delle facciate e altri interventi sul bene culturale	1.000.000,00
Entrate dalla vendita di appartamenti con diritto d'alloggio	Costruzione di appartamenti	2.500.000,00
Contributi in conto capitale dal bilancio comunale per la ricostruzione di via Fasana	Progetto di investimento Ricostruzione di Via Fasana	90.000,00
Aiuti di capitale importanza al Museo archeologico dell'Istria	Progetto di investimento Traforo del clivo al Castello	784.037,00
Entrate dalle tasse sugli ormeggi	Progetti di investimento di Sistemazione delle spiagge sul territorio della Città Manutenzione di aree pubbliche su cui non è consentita la circolazione dei veicoli a motore	355.956,22
Entrate per parcheggi mancanti	Progetto di investimento Realizzazione del parcheggio in via degli Argonauti	180.000,00
Aiuti correnti per il progetto Centro assistenza 521	Progetto corrente Centro di supporto 521	419.509,76
Aiuti per il progetto Ne budi u pensiru, s nami si na miru Con noi siete in buone mani	Progetti correnti Ne budi u pensiru, s nami si na miru Con noi siete in buone mani	72.838,96
Entrate dall'imposta di soggiorno	Acquisto di arredo urbano	1.088.059,33
Entrate da contributo comunale	Progetto d'investimento Via Bože Gumbac - allacciamento a Via della Centuriazione romana Progetto d'investimento Via Sissano Progetto d'investimento Costruzione del rifugio per animali	6.932.544,85
Entrate da indennizzo comunale	Pagamento delle spese legali per la SI Pola per la Costruzione della SI Zvezdice in Siana	2.524.661,80
Aiuti correnti dal fondo ITI UE Area urbana di Pola	Progetti correnti per il progetto ITI UE Area urbana di Pola	163.996,65
Contributo in conto capitale per il Progetto Sistema di fortificazioni polesi	Progetto di investimento del Sistema di fortificazioni polesi	230.475,51
Donazioni correnti da persone giuridiche	Per la realizzazione dell'Avvento a Pola	80.000,00
Altri redditi non menzionati - redditi finalizzati per la rimozione del verde	Mantenimento del patrimonio verde	2.281,72
COMPLESSIVAMENTE		16.424.361,80

E parte dei mezzi finalizzati dei fruitori di bilancio:

FRUITORI DI BILANCIO	IMPORTO
Contributo perequativo per funzioni decentralizzate	307,99
Aiuti correnti per il progetto Insieme per il sapere III	133.056,49
Aiuti correnti per il progetto Schema scolastico	32.836,67
SE Siana	2.206,98
SE Stoia	56.089,32
SE Centar	20.067,80
SE Gisueppina Martinuzzi	8.903,63
SE Tone Peruško	162.721,27
SE Castagner	6.079,54
SE Monte Paradiso	52.348,36
SE Monte Zaro	3.502,64
SE Veruda	31.348,05
SE Monte Grande	10.054,37
Scuola per l'educazione e l'istruzione	260.845,06
Scuola dell'infanzia "Mali svijet"	2.528,04
Centro diurno di riabilitazione Veruda Pola	69.627,80
Teatro popolare istriano - Teatro cittadino di Pola	13.635,12
Biblioteca civica e sala di lettura di Pola	77.160,33
Unità pubblica antincendio di Pola	48.000,00
Comitato locale Stignano	1.473,00
Comitato locale Monte Grande	620,00
Comitato locale Bussoler	1.880,00
COMPLESSIVAMENTE	995.292,46

Articolo 7

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione sul "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

CLASSE:400-08/22-01/4

N.PROT.:02/07/2163-01-0243-22-3

Pola, 21 giugno 2022

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

LA PRESIDENTE
Dušica Radojčić, m.p.

Ai sensi dell'articolo 48 della Legge sull'educazione e istruzione prescolare ("Gazzetta ufficiale" n. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 e 57/22), dell'art. 41 dello Standard pedagogico statale sull'educazione e l'istruzione prescolare ("Gazzetta ufficiale" RC n. 63/08 e 90/10) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/20, 4/21 e 5/21-testo consolidato), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 21 giugno 2022, emana il

DELIBERA

sulle modifiche e integrazioni alla Delibera sugli importi di cofinanziamento del programma di educazione prescolare

Articolo 1

L'alea 1, comma 1, articolo 3 della Delibera sugli importi di cofinanziamento del programma di educazione prescolare ("Gazzetta ufficiale" della Città di Pola num. 4/10, 13/16 e 19/19) (in seguito: Delibera) cambia e recita:

„- per il programma regolare nella durata di 10 ore nell'importo di 1.150,00 kune per bambino e“.

Articolo 2

L'alea 2, comma 1, articolo 3 della Delibera, cambia e recita:

„- per il programma regolare nella durata di 6 ore nell'importo di 575,00 kune per bambino, per l'iscrizione in altre istituzioni del fondatore a scelta.“.

Articolo 3

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

CLASSE: 601-01/22-01/27
N.PROT.:06/07/2163-01-0431-22-3
Pola, 21 giugno 2022

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI POLA**

**LA PRESIDENTE
Dušica Radojčić, m.p.**

Ai sensi dell'articolo 127 della Legge sul bilancio ("Gazzetta ufficiale" nn. 144/21) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn 7/09, 16/09, 12/11, 01/13, 02/18, 02/20, 04/21 e 05/21), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 21 giugno 2022, adotta la

DELIBERA

sulla concessione dell'approvazione del prestito alla società commerciale Pula Sport s.r.l.

Articolo 1

Si concede l'approvazione per il prestito alla società commerciale Pula Sport s.r.l. Pola dalla Banca Zagrebačka s.p.a., Zagabria, alle seguenti condizioni:

- fruitore del prestito: Pula Sport s.r.l.
- quota capitale del prestito: 13.000.000,00 kune con clausola valutaria in EUR (1.725.437,04 EUR in kune equivalenti al tasso di cambio medio della Banca Nazionale Croata addì 25/05/2022);
- destinazione: finanziamento di progetti d'investimento: sostituzione dell'erba sintetica allo stadio cittadino Aldo Drosina di Pola, sostituzione del percorso di atletica allo stadio di Veruda a Pola, fornitura e posa in opera dell'impianto di moduli fotovoltaici al Palazzetto dello sport Mate Parlov e opere di impermeabilizzazione per la predisposizione della copertura;
- termine di utilizzo: successivamente, sulla base di fatture, situazioni concluse o provvisorie dei fornitori o a spese dell'utente del credito, al più tardi fino al 31/05/2023;
- periodo di rimborso del prestito: 10 (dieci) anni;
- modalità di pagamento del capitale: 120 (centoventi) mesi, in rate mensili uguali;
- inizio del rimborso: ultimo giorno del mese, la prima rata scade un mese dopo la scadenza del prestito e al più tardi entro il 30/06/2023;
- tasso d'interesse: 2,60% annuale, fissa;
- calcolo degli interessi: gli interessi vengono calcolati mensilmente utilizzando il metodo di calcolo degli interessi proporzionali e il numero di giorni di calendario del mese e dell'anno, riscossi e addebitati l'ultimo giorno del mese;
- il canone una tantum per l'approvazione e l'utilizzo del prestito, il canone per la prenotazione dei fondi, per la parte non utilizzata del prestito e per la restituzione anticipata del prestito: non viene addebitato;
- assicurazione del prestito: una cambiale per l'importo del prestito, maggiorato degli interessi, delle spese e delle altre spese pattuite, solennizzata da un notaio.

Articolo 2

La presente Delibera entra in vigore il giorno dell'adozione si pubblica sul Bollettino ufficiale della Città di Pola.

CLASSE: 024-01/22-01/472
N.PROT.:02/07/2163-01-0243-22-9
Pola, 21 giugno 2022

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI POLA**

**LA PRESIDENTE
Dušica Radojčić, m.p.**

**NUMERO 13/22
PAGINA 12**

Ai sensi dell'art. 40 comma 4 della Legge sulla gestione dei rifiuti ("Gazzetta ufficiale" nn. 84/21), in relazione all'articolo 21 del Regolamento sulle modalità e condizioni di smaltimento dei rifiuti, categorie e condizioni di lavoro della discarica per rifiuti (Gazzetta ufficiale n. 114/15, 103/18 e 56/19) e dell'art. 39 dello Statuto della Città di Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20 e 5/17), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 21 giugno 2022, emana la

CONCLUSIONE

I

Viene dato il consenso alla conclusione dell'Accordo sul monitoraggio e la manutenzione della discarica bonificata di rifiuti urbani Castion a Pola tra la Città di Pola e la società commerciale Pula Herculanea s.r.l., con il quale si regola:

- modalità di finanziamento e attività che è necessario attuare nella discarica bonificata di rifiuti urbani Castion a Pola,
- scadenza e piano di monitoraggio.

La proposta dell'Accordo sull'esecuzione del monitoraggio e la manutenzione della discarica bonificata per rifiuti urbani Castion a Pola è parte integrante della presente Conclusione.

II

Per l'attuazione dell'Accordo in conformità a quanto stabilito al comma I della presente Conclusione è preposto l'Assessorato al sistema comunale e alla gestione del patrimonio e l'Assessorato alla pianificazione territoriale e la protezione dell'ambiente..

III

La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell'emanazione.

CLASSE: 363-01/22-01/97

N.PROT.:05/07/2163-02-416-22-3

Pola, 21 giugno 2022

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

LA PRESIDENTE
Dušica Radojčić, v.r.

Ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pola-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 07/09, 16/09, 12/11, 01/13, 02/18, 02/20, 04/21 e 05/21), in rapporto all'articolo 165 e all'articolo 167 della Legge sull'assetto territoriale ("Gazzetta ufficiale" nn. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 e 98/19), dell'art. 75 della Legge sulla gestione dei servizi comunali ("Gazzetta ufficiale" nn. 68/18, 110/09, 2/32, 01/20), il Consiglio municipale della Città di Pola tenutasi il giorno 21 giugno 2022 adotta la

DELIBERA

sulle modalità di contrattazione della sistemazione di terreni edificabili tramite realizzazione o finanziamento delle spese di realizzazione dell'infrastruttura comunale

I. DISPOSIZIONI GENERALI

A. DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1

La Delibera sulle modalità di contrattazione della sistemazione di terreni edificabili tramite realizzazione o finanziamento delle spese di realizzazione dell'infrastruttura comunale (di seguito nel testo: Delibera) disciplina i termini di base relativi alla sistemazione dei terreni edificabili, le condizioni, il procedimento e il modo di istituire un rapporto contrattuale tra la Città di Pola - Pola (di seguito nel testo: Città) e l'Investitore dell'infrastruttura comunale o l'Assicuratore dei fondi il cui terreno o edificio necessita dell'infrastruttura comunale, nonché i loro reciproci diritti e doveri.

Parole e termini che hanno un significato di genere, indipendentemente dal fatto se usati nella presente Delibera al maschile o al femminile, si riferiscono ugualmente al genere maschile e femminile.

Articolo 2

Il terreno edificabile è il terreno all'interno del confine dell'area edificabile e il terreno fuori dall'area edificabile compreso dalla particella edificabile su cui è costruito l'edificio.

I confini dell'area edificabile e le possibilità di realizzazione dell'infrastruttura comunale sul territorio della Città sono stabiliti nei piani territoriali della Città.

Il terreno edificabile si sistema con l'obiettivo di consentirne l'edificazione, la ristrutturazione e utilizzo degli edifici nell'ambito del piano territoriale per migliorare la qualità della vita e di lavoro negli abitati.

Articolo 3

La realizzazione prevede la progettazione e la costruzione di edifici, nonché il controllo tecnico dei lavori.

L'edificazione è l'esecuzione di lavori edili e altri lavori (preparativi, movimento di terra, installazione, finitura e installazione di prodotti edili, attrezzature o impianti) che sono utilizzati per costruire un nuovo edificio, ricostruire, mantenere o rimuovere un edificio esistente.

Articolo 4

L'investitore dell'infrastruttura comunale e della bonifica del terreno nell'abitato è l'unità dell'autogoverno locale o la società commerciale che esegue la relativa attività comunale.

L'investitore dell'infrastruttura comunale, in conformità alla presente Delibera, può essere una o più persone il cui terreno o edificio necessita dell'infrastruttura comunale se per ciò hanno l'approvazione del Consiglio municipale della Città di Pola.

L'approvazione può essere data solo alla persona, ovvero alle persone che, secondo il Contratto di realizzazione dell'infrastruttura all'articolo 13 della presente Delibera, si impegnano a realizzare l'infrastruttura comunale prevista nel piano territoriale a proprie spese entro un certo periodo e consegnarla in proprietà all'unità dell'autogoverno locale, ovvero alle persone previste da un apposito regolamento.

Articolo 5

L'Assicuratore dei fondi per la realizzazione dell'infrastruttura comunale, in conformità alla presente Delibera, può essere il proprietario del terreno che si utilizza o un'altra persona interessata che stipula con la Città il Contratto di finanziamento di realizzazione dell'infrastruttura all'articolo 15 della presente Delibera, che sosterrà in tutto o in parte i costi necessari per la realizzazione delle infrastrutture comunali.

L'Assicuratore dei fondi per la realizzazione dell'infrastruttura comunale, ai sensi della presente Delibera, non può essere il proprietario del terreno o un'altra persona interessata, quando la Lettera d'intenti in cui si propone la conclusione del Contratto di finanziamento di realizzazione dell'infrastruttura comunale all'articolo 15 della presente Delibera è indirizzato alla Città al fine di assicurare un accesso aggiuntivo all'area di circolazione pubblica, in rapporto alle aree di circolazione pubbliche esistenti o pianificate, da cui la persona che ha presentato la richiesta/lettera d'intenti ha la possibilità di realizzare il passaggio.

I proprietari del terreno o altre persone interessate, per le quali l'organo amministrativo competente stabilisce che non possono essere gli assicuratori dei mezzi per la realizzazione dell'infrastruttura comunale possono essere gli investitori dell'infrastruttura comunale, qualora soddisfino tutte le altre condizioni stabilite dalla presente Delibera, ovvero se presentano tale richiesta/nuova lettera d'intenti.

B. SISTEMAZIONE DEL TERRENO EDIFICABILE E REALIZZAZIONE DELL'INFRASTRUTTURA COMUNALE

Articolo 6

La sistemazione del terreno edificabile e la realizzazione dell'infrastruttura comunale, ai sensi della presente Delibera, comprende le seguenti azioni:

1. ottenimento di progetti e altra documentazione, risoluzione dei rapporti giuridico-patrimoniali e ottenimento degli atti necessari per l'attuazione dei lavori allo scopo di sistemare il terreno edificabile
2. realizzazione dell'infrastruttura e strutture a destinazione pubblica e sociale o loro ristrutturazione in conformità con la Legge sulla sistemazione territoriale ("Gazzetta ufficiale" n. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 e 98/19) e leggi

speciali e altri regolamenti

3. bonifica del terreno (drenare, spianare, assicurare il terreno, ecc.).

La sistemazione del terreno edificabile e la realizzazione dell'infrastruttura comunale ai sensi della presente Delibera, prevede la realizzazione delle strade d'accesso (strade non classificate) il cui livello di edificabilità deve essere:

- Per gli Investitori - strada costruita in tutto e per tutto in ottemperanza alla legge edilizia e al certificato di agibilità rilasciato
- Per l'Assicuratore dei fondi - strada costruita secondo l'atto edilizio fino al livello minimo di macadam con illuminazione pubblica incorporata.

II. COSTI DI REALIZZAZIONE DELL'INFRASTRUTTURA COMUNALE

Articolo 7

I costi di realizzazione dell'infrastruttura comunale comprendono:

1. terreno su cui sarà realizzata l'infrastruttura comunale
2. rimozione e ricollocazione di edifici esistenti e piante permanenti
3. bonifica del terreno (drenare, spianare, assicurare il terreno, ecc.), compresi i terreni messi a disposizione dall'unità all'autogoverno locale
4. elaborazione di progetti e altra documentazione
5. ottenimento degli atti necessari per l'espropriazione, realizzazione e utilizzo dell'infrastruttura comunale
6. realizzazione e attuazione della vigilanza tecnica per la realizzazione dell'infrastruttura comunale
7. registrazione nel catasto e nei libri fondiari
8. altre spese necessarie alla realizzazione dell'infrastruttura

Articolo 8

La stima delle spese di realizzazione dell'infrastruttura comunale si pubblica secondo il principio della piena copertura dei costi di realizzazione delle infrastrutture comunali e in base ai costi di costruzione di strutture simili dell'infrastruttura comunale nell'anno che precede la pianificazione e l'indice registrato di incremento o decremento dei costi di costruzione.

III. PROCEDURA CONTRATTUALE

A. LETTERA D'INTENTI

Articolo 9

L'Investitore, ovvero l'Assicuratore dei fondi, esprime l'intenzione di concludere uno dei contratti ai sensi della presente Delibera (Contratto per la realizzazione di infrastrutture comunali o Contratto per il finanziamento della realizzazione di infrastrutture comunali) mediante una lettera di intenti indirizzata alla Città tramite gli organi competenti per la realizzazione dei compiti dell'economia comunale, con cui esprime la disponibilità per la realizzazione delle infrastrutture comunali, cioè finanziando i costi della loro costruzione.

La lettera d'intenti va corredata da:

1. dichiarazione da cui si evince chiaramente quale tipo di contratto la persona si propone di concludere, in conformità con la presente Delibera (Contratto per la

- realizzazione dell'infrastruttura comunale o il Contratto di finanziamento della realizzazione dell'infrastruttura comunale)
2. descrizione e rappresentazione grafica dell'intervento nell'area proposta nel contratto secondo i documenti di pianificazione territoriale validi
 3. elenco delle particelle catastali su cui è prevista la realizzazione di infrastrutture comunali con stato di proprietà e preve approvazioni di altri proprietari con il progetto per la realizzazione di infrastrutture comunali e la loro disponibilità a vendere gli immobili di loro proprietà che si immettono nel tracciato della strada prevista
 4. informazioni sull'ubicazione per le particelle catastali nel luogo di realizzazione del proprio progetto e costruzione di infrastrutture comunali
 5. soluzione concettuale degli edifici di cui si prevede la realizzazione con volume dichiarato e stima dell'importo del contributo comunale
 6. estratto del registro del tribunale o una copia autenticata del certificato di commercio, o per le persone fisiche, una copia della carta d'identità
 7. valutazione da parte di un perito giudiziario autorizzato sul valore di tutti i terreni che si immettono nel tracciato della strada prevista
 8. condizioni particolari dalle quali risulterà evidente la necessità di realizzare altre infrastrutture nell'ambito della strada prevista e che non devono essere anteriori a 1 anno dalla data di presentazione della Lettera di Intenti
 9. Dichiarazione in cui si esprime la propria disponibilità a concludere, se necessario, contratti per la costruzione di altre infrastrutture necessarie con società commerciali responsabili della costruzione di determinate infrastrutture, parallelamente al Contratto per la costruzione di infrastrutture comunali/Contratto per il finanziamento della realizzazione di infrastrutture comunali,
 10. conferma che non sussistono debiti arretrati nei confronti della Città di Pola, ovvero:
 - a) se l'Investitore/Assicuratore dei fondi è una persona fisica
 - conferma che non vi sono debiti arretrati personali
 - conferma che la persona giuridica in cui l'investitore/Assicuratore dei fondi è fondatore e/o membro non ha debiti arretrati
 - a) se l'Investitore/Assicuratore di fondi è una persona giuridica
 - conferma che l'Investitore/Assicuratore di fondi non ha debiti arretrati
 - conferma che la persona giuridica in cui l'investitore/Assicuratore dei fondi è fondatore e/o membro non ha debiti arretrati
 - conferma che la persona giuridica o fisica che è il fondatore e/o membro dell'Investitore/Assicuratore di fondi non ha debiti arretrati
 - conferma che la persona giuridica in cui il fondatore e/o membro dell'Investitore/Assicuratore è anche membro e/o fondatore di tale persona giuridica non ha debiti arretrati
 - conferma che la società commerciale collegata da una quota di capitale o da un contratto imprenditoriale con l'Investitore/Assicuratore di fondi non ha debiti arretrati

11. Dichiarazione circa l'esattezza e la veridicità dei dati con la quale l'Investitore/Assicuratore di beni oggetto di responsabilità materiale e penale, con la propria firma, garantisce la veridicità e l'esattezza di tutti i dati indicati nella Richiesta/Lettera di intenti, nonché negli allegati alla richiesta/lettera di intenti

Si considera che l'Investitore/Assicuratore dei fondi inviando una lettera di intenti contenente i suoi dati personali, da il consenso alla loro raccolta, elaborazione e utilizzo mediante pubblicazione pubblica su Internet e nel Bollettino ufficiale della Città di Pula-Pola, e per lo scopo per cui sono stati raccolti.

B. PROCEDURA DI CONTROLLO

Articolo 10

Al ricevimento della Lettera d'intenti, l'Ufficio amministrativo competente effettua la procedura di verifica, ed in particolare:

1. determina se è giustificabile la realizzazione della struttura e sistemazione dell'infrastruttura comunale
2. stabilisce se è giustificabile la sistemazione dell'area pubblica
3. esegue l'analisi giuridico - patrimoniale e finanziaria delle particelle comprese nell'intervento
4. se necessario, ottiene la verifica della conformità della proposta al piano territoriale
5. se necessario, ottiene pareri in relazione alle zone circostanti a destinazione pubblica o sociale, la possibilità di collegare una strada non classificata a strade esistenti
6. se necessario, ottiene i costi stimati della documentazione tecnica
7. prepara i costi di costruzione stimati delle strutture infrastrutturali comunali
8. se necessario, ottiene la stima del valore del contributo comunale dell'immobile che si intende edificare in quel luogo
9. svolge anche altri compiti necessari alla predisposizione della bozza di proposta di Conclusione del Consiglio municipale che determina l'accettabilità della modalità proposta di finanziamento della sistemazione del terreno edificabile

Dopo che la procedura di verifica è stata eseguita, il Dipartimento amministrativo competente stabilisce se è giustificabile la modalità di sistemazione proposta, ovvero la realizzazione o finanziamento della realizzazione dell'infrastruttura comunale e:

- qualora la Richiesta sia giustificata, inoltra l'Invito ad esprimersi in merito alla proposta di Contratto con la stima delle spese di realizzazione dell'infrastruttura comunale al Richiedente/Lettera d'intenti in conformità all'articolo 11 della presente Delibera o
- restituisce la Richiesta in questione per la rielaborazione o
- determina non giustificata la Richiesta, che sarà comunicata per iscritto al Richiedente con motivazione.

Qualora l'Ufficio competente restituisca la Richiesta al Richiedente per la rielaborazione, questi è tenuto a completare la Richiesta secondo le indicazioni dell'Ufficio entro 30 giorni. In caso contrario, si riterrà che abbia rinunciato alla Richiesta.

Articolo 11

Terminata la procedura di verifica, se si ritiene giustificata la Richiesta, il Dipartimento amministrativo competente invia all'Investitore/Assicuratore l'Invito a presentare osservazioni alla proposta di Contratto con una stima dei costi di realizzazione dell'infrastruttura comunale.

L'Investitore, ovvero l'Assicuratore dei fondi, è tenuto a rispondere entro 30 giorni dalla ricezione dell'Invito se accetta la proposta di Contratto e la stima dei costi.

Se l'Investitore/Assicuratore dei fondi non risponde entro il termine, si riterrà che abbia rinunciato alla sua richiesta.

D. CONCLUSIONE DEL CONSIGLIO MUNICIPALE

Articolo 12

In seguito alla procedura di accertamento e della ricezione della risposta positiva dell'Investitore, ovvero dell'Assicuratore dei fondi, in base alla proposta motivata del Dipartimento amministrativo competente, il Consiglio municipale stabilirà tramite Conclusione l'accettabilità del modo proposto di sistemare i terreni edificabili, ovvero la realizzazione o il finanziamento della realizzazione di infrastrutture comunali, e:

- rilascia il consenso per la conclusione di un contratto ai sensi della presente Delibera o
- rifiuta di rilasciare il consenso per la conclusione di un contratto ai sensi della presente Delibera.

Insieme alla proposta al primo comma del presente articolo, viene presentata anche la proposta di Contratto di realizzazione o finanziamento della realizzazione dell'infrastruttura comunale.

Se il Consiglio municipale della Città di Pola rilascia tramite Conclusione il proprio consenso, con lo stesso si autorizza il Sindaco della Città di Pola-Pola a firmare il Contratto di realizzazione dell'infrastruttura comunale con l'Investitore, ovvero a firmare il Contratto di finanziamento della realizzazione dell'infrastruttura comunale con l'Assicuratore dei fondi.

IV. CONTRATTI

A. CONTRATTO DI REALIZZAZIONE DELL'INFRASTRUTTURA COMUNALE

Articolo 13

Il Contratto di realizzazione dell'infrastruttura comunale si conclude per iscritto tra la Città di Pola-Pola da una parte, e il proprietario del terreno o un'altra persona interessata, in veste di Investitore dell'infrastruttura comunale dall'altra parte e, a seconda della materia, contiene in particolare:

1. la sigla, ovvero il nome e l'indirizzo delle parti
2. l'oggetto del contratto
3. l'approvazione della Città per la presentazione da parte dell'Investitore di istanza per l'ottenimento di un permesso di ubicazione e/o permesso di costruire
4. il tipo e la portata delle azioni e dei lavori sulla sistemazione del terreno che l'Investitore è tenuto a eseguire e il termine per la loro esecuzione (condizioni per la costruzione della strada pubblica)
5. condizioni finanziarie per la realizzazione del contratto
6. altri diritti e doveri delle parti contraenti.

Articolo 14

Con il contratto di cui all'articolo 13 della presente Delibera tra la Città e l'Investitore, l'Investitore assume l'obbligo di sistemare il terreno edificabile e/o realizzare impianti e dispositivi dell'infrastruttura comunale, nella natura della costruzione di una strada di accesso, ovvero una strada non classificata con annessi impianti e dispositivi delle infrastrutture comunali per il drenaggio delle acque meteoriche, la realizzazione dell'illuminazione pubblica, di condutture elettriche via cavo (di seguito: CEC).

L'investitore si impegna a finanziare i costi di realizzazione della documentazione progettuale e tecnica necessaria per la sistemazione del terreno edificabile e la realizzazione degli impianti e dei dispositivi dell'infrastruttura comunale, come le CEC, con l'obbligo di ottenere i documenti edilizi, compresi i permessi di ubicazione nel caso in cui l'Investitore non sia l'unico proprietario del terreno su cui è costruita l'infrastruttura, nonché nel caso di accertamento, da parte dell'ufficio amministrativo competente, della necessità di definire una soluzione di traffico al di fuori della zona prevista nella richiesta presentata, e al fine di confermare la giustificazione della realizzazione della strada dalla richiesta in relazione alle esigenze della zona, nel qual caso il permesso di ubicazione prevederà la costruzione a fasi.

Oggetto della prosecuzione dell'ulteriore realizzazione secondo il permesso di ubicazione, che prevede la costruzione in fasi, sarà la/le fase/i che comprenderanno le esigenze dell'Investitore.

Se nella risoluzione dei rapporti giuridico-patrimoniali degli immobili che entrano nel tracciato della strada pianificata si dimostra la necessità di avviare il procedimento di espropriazione, l'Investitore si impegna a finanziare le spese di attuazione del procedimento di espropriazione oltre a pagare un risarcimento per gli immobili che si espropriano per la realizzazione dell'infrastruttura comunale e formare una particella edilizia della strada di accesso, come stabilito nella documentazione progettuale.

L'Investitore si impegna a finanziare la realizzazione della strada d'accesso, in natura, con infrastruttura complementare e ad affidare la costruzione a ditte autorizzate a eseguire questo tipo di lavori, e ad assumere periti appropriati e persone autorizzate per la supervisione dell'esecuzione dei lavori ed eseguire altre azioni necessarie, il tutto in conformità con le disposizioni di legge.

L'Investitore si impegna a ottenere il permesso di agibilità per gli edifici costruiti, che dimostrerà che questi edifici sono stati costruiti in conformità con il permesso di costruire, regolamenti speciali e regole tecniche.

L'investitore si impegna a non gravare o alienare l'immobile in oggetto, o a disporre in altro modo, fino a quando non ricorrano i presupposti per il trasferimento della proprietà dell'immobile in oggetto a beneficio della Città di Pola, ovvero l'Investitore si impegna che al momento del trasferimento dei diritti di proprietà alla Città di Pola, lo stesso sia liberato da ogni onere, ad eccezione di quelli relativi alla posa e manutenzione delle infrastrutture comunali ed altre.

L'Investitore si impegna, dopo aver ottenuto il permesso di agibilità, ed entro e non oltre 30 giorni dal giorno dell'ottenimento dello stesso, a consegnare tutta la documentazione che è stata alla base del rilascio del permesso di agibilità (il progetto e altra documentazione tecnica relativa agli edifici costruiti, nonché tutte le garanzie, i certificati e altri documenti comprovanti la qualità dei lavori eseguiti e le proprietà delle apparecchiature installate, ecc.)

e le strutture ed i fabbricati costruiti unitamente al terreno su cui sono costruiti, senza alcun compenso o possibile futura compensazione sulla base di qualsivoglia pretesa, in proprietà alla Città di Pola, liberi da ogni gravame, diritto e/o pretese di terzi, il cui trasferimento sarà effettuato sulla base del Contratto di donazione di beni immobili tra l'Investitore e la Città di Pola.

L'investitore si assume l'obbligo di pagare l'IVA e altre tasse e/o tributi pubblici che sorgeranno per la donazione in oggetto, nonché pagare l'IVA che la Città di Pola sarà tenuta a pagare in base alla donazione.

Il termine per l'esecuzione del contratto e il trasferimento degli immobili con edifici infrastrutturali comunali e CEC in proprietà della Città di Pola è determinato nel Contratto di cui all'articolo 13 della presente Delibera.

Lo stesso termine non può essere superiore a 2 anni dalla data di conclusione del predetto Contratto.

Il termine di cui al comma precedente del presente articolo non comprende la durata dei procedimenti di competenza degli organi di diritto pubblico.

Con lo stesso contratto, l'Investitore assume l'obbligo di negoziare e risolvere le problematiche relative alle infrastrutture di approvvigionamento idrico pubblico, alla rete fognaria pubblica, alle infrastrutture energetiche e all'approvvigionamento del gas, il tutto prima di avviare la costruzione della strada non classificata in oggetto.

L'investitore è responsabile in solido nei confronti della Città di Pola della qualità dei lavori eseguiti per un periodo di 2 (due) anni, periodo che decorre dal giorno del rilascio del permesso di agibilità, in cui l'Appaltatore è responsabile per i lavori eseguiti ai sensi della Legge sugli obblighi, ed è responsabile per tutti i vizi che si manifestano che devono essere eliminati entro il termine stabilito dalla Città di Pola, a meno che l'Appaltatore non li abbia preventivamente eliminati.

Qualora l'eliminazione della carenza non sia effettuata entro il termine di cui al comma precedente, la Città di Pola ha facoltà, senza preavviso, di procedere all'eliminazione della stessa tramite terzi a spese dell'Investitore, e l'Investitore rinuncia al diritto di opporsi o contestare a qualsiasi titolo le azioni della Città di Pola, descritte al presente comma.

L'investitore non ha il diritto di recuperare i mezzi pagati in base al Contratto per la realizzazione dell'infrastruttura comunale.

Tutti i diritti e gli obblighi reciproci tra l'Investitore e la Città di Pola che non sono specificamente regolati dalle disposizioni di legge e dalla presente Delibera, saranno definiti nel Contratto per la realizzazione dell'infrastruttura comunale.

B. CONTRATTO DI FINANZIAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA COMUNALE

Articolo 15

Il Contratto di finanziamento dell'infrastruttura comunale si conclude per iscritto tra la Città di Pola-Pola da una parte, e il proprietario del terreno o un'altra persona interessata, in veste di Assicuratore dei fondi dall'altra parte e, a seconda della materia, contiene in particolare:

1. la sigla, ovvero il nome e l'indirizzo delle parti
2. l'oggetto del contratto
3. il tipo e la portata delle azioni e dei lavori sulla sistemazione del terreno che la Città si impegna ad eseguire e il termine per la loro esecuzione

4. l'importo, le modalità e il termine di pagamento dei costi di sistemazione del terreno edificabile che il proprietario del terreno, o la persona interessata, è tenuto a pagare

5. altri diritti e obblighi delle parti contraenti.

I fondi realizzati dalla conclusione del Contratto al comma 1 del presente articolo, sono introiti a favore del Bilancio della Città.

Il Contratto al comma 1 del presente articolo si pubblica nel Bollettino Ufficiale della Città di Pola.

La conclusione del Contratto di cui al comma 1 del presente articolo non esclude l'applicazione di norme speciali in materia di appalti pubblici.

La persona che con l'unità all'autogoverno locale conclude il Contratto di finanziamento di sistemazione del terreno edificabile nel senso di finanziare la realizzazione dell'infrastruttura comunale che, secondo leggi speciali si finanzia dal contributo comunale, non paga tale contributo fino all'importo delle spese di sistemazione del terreno che paga sulla base del contratto.

Se i costi di sistemazione del terreno edificabile o della realizzazione dell'infrastruttura comunale sono superiori all'importo del contributo comunale che sarà determinato per la costruzione degli edifici sulle particelle edificabili sui quali è prevista la costruzione dall'Assicuratore dei fondi, quest'ultimo assicurerà senza rimborso la differenza delle spese derivanti dalla realizzazione dell'infrastruttura comunale e l'importo del contributo comunale.

Se i costi complessivi indicati nel comma precedente del presente articolo sono inferiori al contributo comunale determinato, l'Assicuratore si impegna a versare la differenza a titolo del contributo comunale, sulla base del provvedimento del competente Dipartimento amministrativo.

Articolo 16

Con il Contratto all'articolo 15 della presente Delibera tra la Città e l'Assicuratore dei fondi, l'Assicuratore dei fondi assume l'impegno di finanziare la sistemazione del terreno edificabile mediante la realizzazione di infrastrutture comunali, nella natura della costruzione di una strada di accesso, ovvero una strada non classificata con annesso smaltimento delle acque meteoriche e illuminazione pubblica.

L'Assicuratore dei fondi si impegna a finanziare i costi di realizzazione della documentazione progettuale e tecnica necessaria per la sistemazione del terreno edificabile e la realizzazione degli impianti e dei dispositivi dell'infrastruttura comunale, con l'obbligo di ottenere i permessi di ubicazione nel caso in cui l'Investitore non sia l'unico proprietario del terreno su cui si costruisce l'infrastruttura, nonché nel caso di accertamento, da parte del dipartimento amministrativo competente, della necessità di definire una soluzione di traffico al di fuori della zona prevista nella richiesta presentata, e al fine di confermare la giustificazione della realizzazione della strada dalla richiesta in relazione alle esigenze della zona, nel qual caso il permesso di ubicazione prevederà la costruzione a fasi.

Oggetto della prosecuzione dell'ulteriore realizzazione secondo il permesso di ubicazione, che prevede la costruzione in fasi, sarà la/le fase/i che comprenderanno le esigenze dell'Investitore.

L'Assicuratore dei fondi si impegna a risolvere le spese di risoluzione dei rapporti giuridico-patrimoniali con terzi e, se durante la risoluzione di tali rapporti è necessario avviare una procedura di espropriazione totale, l'Assicuratore si

impegna a finanziare i costi di attuazione della procedura di espropriazione, nonché risarcire il prezzo degli immobili che saranno espropriati per esigenze di realizzazione di infrastrutture comunali.

L'Assicuratore dei fondi si impegna a consegnare al dipartimento amministrativo competente la documentazione (Contratto di realizzazione del resto dell'infrastruttura necessaria stipulato con società commerciali preposte alla realizzazione di tali infrastrutture o altro) con cui dimostra che è stata risolta la questione relativa al finanziamento e la realizzazione dell'infrastruttura che deve essere realizzata nell'ambito dell'intervento stradale che è oggetto del contratto stipulato per il finanziamento della realizzazione di infrastrutture comunali.

La consegna della documentazione al comma precedente del presente articolo rappresenterà, con il pagamento al punto 3 comma 6 del presente articolo, la condizione per la presentazione della domanda per l'ottenimento del permesso di costruire per la realizzazione della strada d'accesso.

L'Assicuratore si impegna a pagare:

1. l'importo complessivo per la fase preparatoria per l'attuazione del Contratto di finanziamento (geodesia, progetti, ecc.) entro 30 giorni dalla data di conclusione del Contratto di finanziamento
2. l'importo complessivo determinato per la definizione dei rapporti giuridico patrimoniali entro 30 giorni dal giorno della richiesta di pagamento
3. l'importo totale richiesto per la costruzione e le relative spese di costruzione dopo la realizzazione del progetto principale, e prima della presentazione della Richiesta per l'ottenimento del permesso a costruire, entro 30 giorni dal giorno della richiesta di pagamento
4. l'importo totale della differenza di costi risultante da un eventuale aumento dei costi in seguito agli appalti, ovvero a seguito di aumenti di prezzo, ecc., entro 15 giorni dal giorno della richiesta di pagamento

Se l'Assicuratore dei fondi non agisce secondo le modalità descritte nel comma precedente del presente articolo, si riterrà che abbia rinunciato all'attuazione del Contratto e la Città di Pula-Pola riserva il diritto unilaterale di risolvere il Contratto.

Invece di pagare l'intero importo come descritto al comma 6, punto 3, l'Assicuratore dei fondi può, dopo aver ricevuto la richiesta di pagamento, presentare un mezzo di assicurazione - una garanzia bancaria per l'importo determinato nella richiesta di pagamento dell'importo totale.

La garanzia della banca deve essere incondizionata, irrevocabile ed esigibile alla prima richiesta scritta e deve essere valida per tutta la durata del rapporto contrattuale, e sarà presentata alla banca per il pagamento nel caso in cui l'Assicuratore, durante il rapporto contrattuale, non effettui il pagamento necessario per l'esecuzione del contratto su richiesta della Città.

Dopo la conclusione del Contratto di finanziamento dell'infrastruttura comunale, solamente gli Assicuratori dei mezzi che con la Città hanno stipulato il Contratto di finanziamento sono vincolati, e la Città con terzi non stipulerà un Contratto aggiuntivo o un Annesso al Contratto esistente.

Gli Assicuratori dei mezzi, in caso di alienazione di beni immobili a terzi, possono trasferire (assegnare) parte del costo della sistemazione stradale che hanno pagato in base al Contratto con la Città, al fine di riconoscerlo come contributo comunale o esonero di terzi dal pagamento, per

i quali i terzi saranno tenuti a fornire alla Città di Pola la prova inconfutabile dalla quale risulti in quale importo e per quale terreno edificabile l'Assicuratore ha trasferito (ceduto) la spesa pagata della sistemazione.

La Città di Pola si impegna ad iniziare tutte le azioni necessarie alla realizzazione del Contratto di finanziamento per la realizzazione dell'infrastruttura comunale subito dopo i pagamenti, e comunque entro 30 giorni dalla data di ricezione del pagamento.

Il termine per l'esecuzione del Contratto di finanziamento è determinato dal Contratto di cui all'articolo 13 della presente Delibera, il cui termine non può essere superiore a 3 anni dalla data di conclusione del suddetto Contratto.

Il periodo di cui al comma precedente del presente articolo non comprende la durata delle procedure di competenza degli enti di diritto pubblico né la durata delle procedure semplici e degli appalti pubblici.

La Città non risponde nei confronti dell'Assicuratore dei fondi per l'impossibilità di realizzare il Contratto nel caso in cui quest'ultimo non fornisca integralmente le necessarie risorse finanziarie.

Tutti i diritti e gli obblighi reciproci tra l'Investitore e la Città di Pola che non sono specificamente regolati dalle disposizioni di legge e dalla presente Delibera, saranno definiti nel Contratto di finanziamento per la realizzazione dell'infrastruttura comunale.

V. DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17

Accettando il calcolo finale e pagando tutti i costi durante l'attuazione del Contratto di cui all'articolo 16 della presente Delibera cessano tutti gli obblighi delle parti contraenti relativi ai costi di finanziamento della realizzazione dell'infrastruttura comunale, mentre per l'Investitore, secondo il Contratto di cui all'articolo 13 della presente Delibera, tutti gli obblighi nei confronti della Città cessano con la scadenza del termine per la responsabilità solidale dell'Investitore con l'Appaltatore, la cui durata è di 2 (due) anni e decorre dal giorno in cui viene rilasciato il certificato di agibilità.

Articolo 18

Tutti gli impianti e le apparecchiature delle infrastrutture comunali, nonché il terreno su cui sono state edificate, rimangono permanentemente di proprietà della Città.

Nel caso in cui se per colpa dell'Assicuratore il Contratto di finanziamento della realizzazione di infrastrutture comunali non sia pienamente realizzato, la Città non è tenuta a pagare all'Assicuratore i costi sostenuti per la creazione della documentazione di progetto e/o i costi di esproprio e/o il prezzo di acquisto del terreno acquistato nel processo di risoluzione dei rapporti giuridico patrimoniali e altre spese.

Nel caso in cui non siano realizzati i presupposti del Contratto sulla realizzazione delle infrastrutture comunali, in base ai quali la Città di Pola assumerebbe la proprietà dell'immobile oggetto del medesimo Contratto, l'Investitore rinuncia al diritto all'indennizzo per il lavoro svolto, nonché ogni altro costo e compenso.

Articolo 19

In caso di violazione di qualsiasi obbligo contrattuale, o di mancato rispetto delle disposizioni del contratto concluso da parte dell'Investitore/Assicuratore di fondi, la Città ha la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto.

Articolo 20

Le modifiche e le integrazioni del Contratto concluso agli articoli 13 e 15 della presente Delibera devono essere apportate per iscritto dalle parti contraenti.

Articolo 21

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione sul "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

CLASSE: 024-01/22-01/395
N.PROT.:05/07/2163-04-0474-22-12
Pola, 21 giugno 2022

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

LA PRESIDENTE
Dušica Radojčić, m.p.

NUMERO 13/22
PAGINA 19

Ai sensi dell'art. 5 comma 1 punto 6 Legge sulla sicurezza stradale ("Gazzetta ufficiale", nn. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20 e 22/125), dell'art. 125 comma 1 della Delibera sull'ordine comunale ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 20/21), in riferimento all'art. 104, comma 1 punto 3 della Legge sulla gestione dei servizi comunali ("Gazzetta ufficiale" nn. 68/18, 110/18, 32/20) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 07/09, 16/09, 12/11, 01/13, 02/18, 02/20, 04/21 e 05/21), con il previo consenso del Ministero degli interni, Questura Istriana, Numero: 511-08-05-UP/I-7/67 del 13 giugno 2022, il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 21 giugno 2022, adotta la

DELIBERA **sull'organizzazione e le modalità** **di pagamento dei parcheggi** **sul territorio della Città di Pula-Pola**

I. DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Članak 1.

La Delibera sull'organizzazione e le modalità di parcheggio sul territorio della Città di Pula-Pola disciplina i concetti di base relativi alla sosta nei parcheggi pubblici, l'organizzazione e la modalità di sosta nei parcheggi pubblici a pagamento, il tempo e la durata della sosta, le tipologie di biglietti di parcheggio, nonché le condizioni e modalità di emissione del rapporto contrattuale tra l'utente del servizio di parcheggio e il prestatore del servizio, nonché la vigilanza sulla sosta dei veicoli nell'area del città di Pola (di seguito: Città).

Parole e termini che hanno un significato di genere si riferiscono allo stesso modo al genere maschile e femminile, indipendentemente dal loro uso nel genere maschile o femminile.

Articolo 2

Le singole espressioni, in riferimento alla presente Delibera, hanno i seguenti significati:

1. "Area pubblica di parcheggio" è l'area destinata alla sosta dei veicoli che è organizzata come parcheggio su strada all'aperto o parcheggio separato;
2. "Parcheggio pubblico a pagamento" si intende una strada o un'area separata predisposta e opportunamente segnalata in cui sono state introdotte tariffe di parcheggio e che è contrassegnata da appositi segnali stradali, con in evidenza le informazioni relative alla zona di parcheggio o all'ubicazione speciale del parcheggio e i prezzi del parcheggio a seconda dell'orario di parcheggio, nonché informazioni sulle modalità di pagamento della sosta e delle sanzioni contrattuali;
3. "Park & Ride" è un parcheggio pubblico a pagamento separato dove è possibile fornire un servizio combinato di parcheggio e trasporto in autobus
4. "Posto di parcheggio" è una parte dell'area di parcheggio pubblico destinata alla sosta di un veicolo e segnalata con opportuna segnaletica stradale;
5. "Posto auto riservato" è un parcheggio destinato ad una determinata utenza e segnalato con opportuna

segnaletica stradale;

6. "Zona di parcheggio" è un'area che comprende una parte del parcheggio pubblico in cui sono state introdotte tariffe di parcheggio e rispetto alla quale, a seconda dell'ubicazione in Città, vengono determinati i corrispettivi e le condizioni per la sosta
7. "Veicolo personale" è un'autovettura e altro autoveicolo destinato al trasporto di persone che, oltre al posto di guida, ha un massimo di otto posti a sedere e il cui peso totale consentito non supera le 2 tonnellate e le cui dimensioni non superano le dimensioni del parcheggio;
8. „Veicolo combinato“ (di seguito nel testo: furgone) è un veicolo a motore che a seconda delle necessità può essere utilizzato per il trasporto di passeggeri e/o merci, il cui peso totale consentito non supera le 2 tonnellate e le cui dimensioni non superano le dimensioni del parcheggio;
9. „Veicolo per il trasporto di merci“ è un veicolo a motore più grande del furgone, e serve per il trasporto di grandi quantità di merci nel traffico stradale;
10. "Altri veicoli" sono autobus e camper, in quanto veicoli per i quali si applicano regole speciali di parcheggio ai sensi della presente Delibera;
11. "Utente del parcheggio pubblico" (di seguito: utente) è una persona che parcheggia il veicolo in un parcheggio (proprietario del veicolo, utente del veicolo, persona a cui il veicolo è dato in uso, ecc.) e un altro soggetto che nella presente Delibera si considera utente del servizio di parcheggio
12. "Prestatore del servizio" è l'organizzatore di parcheggi, ovvero una persona a cui è affidato lo svolgimento delle attività comunali dei servizi di parcheggio nei parcheggi pubblici organizzati e, in tale ambito, svolge compiti tecnici e organizzativi, addebita e vigila sulla sosta dei veicoli e altri compiti relativi all'erogazione di servizi di parcheggio.

Articolo 3

Il servizio di parcheggio nelle aree pubbliche organizzate comprende la gestione di tali aree, la loro manutenzione, il pagamento e il controllo del pagamento del parcheggio e altre attività connesse, nonché il monitoraggio e lo spostamento dei veicoli parcheggiati nelle aree pubbliche secondo normative speciali.

Il servizio di parcheggio nelle aree pubbliche organizzate della Città di Pola che sono a pagamento è offerto dalla società Pula Parking s.r.l. (di seguito nel testo: Prestatore del servizio), il cui fondatore è la Città di Pola – Pola.

Il Prestatore del servizio, allo scopo di eseguire l'attività comunale del servizio di parcheggio in conformità con la Legge sull'economia comunale e i regolamenti adottati sulla base di tale legge e in conformità con regolamenti speciali e previo consenso del Consiglio municipale della Città di Pola -Pola (di seguito: Consiglio municipale) adotta le Condizioni generali di erogazione del servizio comunale e stipula con l'utente del servizio comunale un contratto per l'erogazione del servizio comunale di parcheggio.

Il Prestatore del servizio è tenuto a redige il listino prezzi del servizio comunale di parcheggio, previo consenso del Sindaco della Città Pula-Pola (di seguito: Sindaco), e per ogni sua modifica o integrazione, ottenere il previo consenso del Sindaco.

Articolo 4

Parcheggiando il veicolo in un parcheggio pubblico a pagamento, l'utente del servizio e il Prestatore del servizio stipulano un Contratto di utilizzo del parcheggio pubblico, in conformità con le condizioni previste nella presente Delibera e le Condizioni generali del Prestatore del servizio relative all'erogazione del servizio comunale.

L'utente del servizio di parcheggio, così come determinato dalle norme sulla gestione del traffico, è tenuto a parcheggiare il veicolo secondo la segnaletica stradale segnalata ed in modo da utilizzare un posto auto.

L'utente del servizio è tenuto ad acquistare il biglietto di parcheggio secondo le modalità previste dalla presente Delibera entro 10 minuti dall'inizio dell'utilizzo del servizio di parcheggio nel parcheggio pubblico a pagamento e, se si tratta di un biglietto in forma cartacea, è tenuto ad esporlo sul veicolo in modo che il Prestatore del servizio possa verificarne la validità.

Per l'utente del servizio che non ha agito secondo le modalità previste al comma 3 del presente articolo, si considera concluso il Contratto per l'uso giornaliero del parcheggio pubblico e in tal caso, l'utente è tenuto a pagare il biglietto giornaliero per il parcheggio entro 8 giorni dal giorno della stipulazione del Contratto sul servizio di utilizzo giornaliero del parcheggio pubblico, che si considera concluso il giorno in cui il Prestatore del servizio ha consegnato all'utente il biglietto giornaliero con ordine di pagamento, su propria richiesta.

L'utente del servizio di parcheggio pubblico a pagamento che, ai sensi del precedente comma del presente articolo, è soggetto al pagamento di un biglietto di sosta giornaliero, è considerato proprietario o utente di un veicolo iscritto agli albi di competenza del Ministero dell'interno della Repubblica di Croazia in base al numero di targa del veicolo, e per i veicoli che non sono immatricolati in questo modo, il proprietario o l'utente del veicolo viene determinato in altro modo appropriato.

Il Contratto al comma 1, ovvero comma 4 del presente articolo, esclude la custodia del veicolo e la responsabilità del Prestatore del servizio in caso di scomparsa, distruzione o danneggiamento del veicolo, salvo diversa disposizione di legge.

II. ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI PARCHEGGIO NEI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO

A. PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO

1. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 5

I parcheggi pubblici a pagamento possono essere permanenti o temporanei, su strada, fuori strada, aperti o chiusi.

I parcheggi pubblici a pagamento permanenti sono parcheggi in cui il parcheggio è a pagamento durante l'intero anno solare.

I parcheggi pubblici temporanei a pagamento sono i parcheggi non a pagamento durante tutto l'anno, bensì parcheggi a pagamento durante la regolamentazione temporanea del traffico, l'organizzazione di eventi speciali, manifestazioni e simili.

I parcheggi pubblici su strada soggetti a pagamento sono parcheggi lungo la strada e il marciapiede appositamente

segnalati con la segnaletica orizzontale e verticale secondo le norme sulla sicurezza stradale e sulla documentazione tecnica.

I parcheggi pubblici fuori strada a pagamento sono parcheggi asfaltati e/o non asfaltati che si trovano fuori dalla carreggiata e sono contrassegnati da appositi segnali stradali in conformità con le norme sulla sicurezza stradale e la documentazione tecnica, in conformità con la presente Delibera e sono spazialmente definiti da un progetto speciale.

I parcheggi pubblici aperti a pagamento sono parcheggi privi di controllo di entrata e uscita automatico o manuale, segnalati con adeguata segnaletica stradale secondo le norme sulla sicurezza stradale e sulla documentazione tecnica.

I parcheggi pubblici chiusi e soggetti a pagamento sono parcheggi con controllo di entrata e uscita automatico o manuale, oppure con controllo di entrata e uscita da parte degli esattori.

Articolo 6

(1) I parcheggi pubblici a pagamento devono essere contrassegnati con l'apposita segnalazione stradale in conformità con le regole sulla sicurezza stradale e con il Regolamento sui segnali stradali, l'attrezzatura e la segnaletica stradale (Gazzetta ufficiale n. 92/19).

Se il parcheggio pubblico a pagamento è sterrato, deve essere segnalato almeno con la segnaletica verticale.

I parcheggi pubblici a pagamento devono aver indicata la zona o il segno della località particolare di parcheggio e l'indicazione del periodo in cui si paga il parcheggio e le condizioni alle quali il contratto per l'utilizzo a pagamento del posto auto nel parcheggio pubblico può essere concluso per una durata inferiore o superiore a 24 ore.

Il posto auto nei parcheggi pubblici a pagamento è contrassegnato dal colore blu o da un altro segno (targhetta supplementare) che indica il modo in cui è da parcheggiare il veicolo.

Articolo 7

I veicoli della Città, i veicoli di intervento (veicoli antincendio, veicoli di soccorso medico, veicoli della polizia e veicoli del giudice investigativo) quando svolgono compiti che rientrano nel loro ambito, utilizzano parcheggi pubblici a pagamento senza pagare la tariffa di parcheggio.

Il sindaco può approvare con apposita decisione che un determinato parcheggio pubblico a pagamento possa essere utilizzato per manifestazioni di intrattenimento, sportive o attività simili, ovvero che un determinato parcheggio pubblico a pagamento sia gratuito durante l'organizzazione e lo svolgimento di particolari rappresentazioni, manifestazioni, ecc. in Città, nonché in altri casi giustificati di particolare interesse pubblico per la Città.

2. POSTI RISERVATI IN PARCHEGGI PUBBLICI

Articolo 8

Nel parcheggio pubblico a pagamento, ad eccezione dei parcheggi di cui all'articolo 17 della presente delibera, ad un determinato utente può essere assegnato un posto auto destinato esclusivamente alle sue esigenze, e tale parcheggio è contrassegnato come "parcheggio riservato".

Le ubicazioni ed il numero dei posti auto riservati nel parcheggio pubblico a pagamento sono determinati dal Prestatore del servizio.

Il Prestatore del servizio contrassegna il parcheggio

riservato con segnaletica orizzontale e verticale su richiesta e a spese dell'utente del parcheggio riservato.

L'utente del parcheggio riservato e il Prestatore del servizio stipulano un Contratto di locazione del parcheggio che regola i reciproci rapporti.

Il contratto di locazione di un posto auto è concluso per la durata massima di un anno, con possibilità di proroga.

Eccezionalmente dalle disposizioni del comma (5) del presente articolo, per mutate condizioni di traffico, il contratto di locazione di un posto auto può essere risolto anche prima della scadenza del termine per il quale è stato concluso.

3. PARCHEGGIO PARK&RIDE

Articolo 9

Il Prestatore del servizio può, se necessario, organizzare il Parcheggio al Mandracchio e il Parcheggio in Grega come parcheggi "Park&Ride", previo consenso del Sindaco.

Le disposizioni della presente Delibera sono opportunamente applicate alla sosta nei parcheggi "Park&Ride".

B. LOCALITÀ DEI PARCHEGGI

Articolo 10

I parcheggi pubblici sono classificati in cinque zone di parcheggio e sette luoghi speciali nella città di Pola, conformemente agli allegati grafici che costituiscono parte integrante della presente Delibera.

Si ritiene che i veicoli personali e combinati possano essere parcheggiati in tutti i parcheggi pubblici designati a pagamento nella Città di Pola, salvo diversa disposizione della presente Delibera.

Gli autobus possono essere parcheggiati esclusivamente presso il parcheggio pubblico al Mandracchio, mentre al parcheggio pubblico Riva è possibile solo per un breve periodo di sosta - prescritto dalla segnaletica - fermare il bus ai fini del carico/scarico passeggeri, e nei luoghi designati a pagamento.

I camper possono essere parcheggiati esclusivamente nei parcheggi pubblici: Mandracchio, Grega e Campo Marzio 2.

I veicoli per il trasporto merci le cui dimensioni superano le dimensioni dei parcheggi contrassegnati possono essere parcheggiati presso il parcheggio pubblico del Mandracchio, Campo Marzio 2 e Grega. Previo accordo con il Prestatore del servizio, è possibile parcheggiare veicoli che non appartengono alle categorie di veicoli sopraccitate nei parcheggi indicati.

1. ZONE DI PARCHEGGIO

Articolo 11

Per la determinazione del prezzo e delle altre condizioni di sosta nei parcheggi pubblici a pagamento nella Città, sono individuate cinque zone rispetto all'ubicazione, secondo la "Rappresentazione grafica I" che costituisce parte integrante della presente Delibera, come segue:

I. ZONA – ROSSA comprende l'area della Città delimitata dalle seguenti strade: Via della Confraternita Ragusea, Campo San Martino, Via Nikola Tesla, Via Zara, Via Pietro Stancovich, Via Bartolomeo dei Vitrei, Via Flanatica, Via Petar Preradović, Via Ivan Matetić

Ronjgov, Piazza della Repubblica, Via Mutila, Via degli orti, collegamento da Via degli orti a Via Vladimir Nazor, Via Rovigno, Via Stjepan Radić, Via Pietro Paolo Vergerio, Via Giuseppe Tartini, Via Juraj Dobrila, Via Matko Laginja, Via Giardini, via dell'Istria, compresi i posti auto in tutte le vie citate, eccetto quelle che sono comprese in altre zone (III. ZONA – BIANCA: Via Giardini e Via dell'Istria; IV ZONA - VERDE: Via Campo San Martino e via Nikola Tesla)

II. ZONA – GIALLA comprende l'area della Città delimitata dalle seguenti vie: Via Riva (compreso il parcheggio del Club di canottaggio), Via Spalato, Via alla Stazione, collegamento a Via Trieste (dopo l'edificio al numero civico 25), Via Trieste, piazza al ponte, via Flavia, Clivo Monte Maggiore, Via dei gladiatori, Via Drio La rena, Via Luigi Scalier, Via della Confraternita Ragusea, Via San Giovanni, compresi i parcheggi in tutte le vie elencate, ad eccezione di quelle coperte da altre zone (III ZONA - BIANCA: Via Flavia e Via Drio la rena; IV ZONA - VERDE: Via dei gladiatori)

III. ZONA - BIANCA comprende le seguenti vie: Via Giardini, Via dell'Istria, Via Flavia, Passeggiata Nello Milotti, Via dell'Anfiteatro e Via Drio la rena.

IV. ZONA – VERDE comprende l'area della Città delimitata dalle seguenti vie: Via Nesazio, Via Luigi Scalier, Via Drio la rena, Via dei gladiatori, Via Scaletta, Via Gabriele Emo, Via Parenzo, Via Ivan Kukuljević Sakcinski, Via Joakim Rakovac, Via Zara, Via Nikola Tesla, Campo San Martino, compresi i parcheggi in tutte le strade elencate, ad eccezione di quelle coperte da altre zone (I. ZONA - ROSSA: Via Zara; II. ZONA - GIALLA: dietro Via Luigi Scalier; III. ZONA - BIANCA: Via Drio la rena)

V. ZONA – BLU comprende l'area della Città delimitata dalle seguenti vie: Via Riva, Via Mattia Flaccio, Piazza Dante, Via Andrea Antico, Via Matko Laginja, Via dell'Istria, Via della Confraternita Ragusea; via San Giovanni, compresi i parcheggi in tutte le vie elencate, ad eccezione di quelle coperte da altre zone (III ZONA - BIANCA.

Il confine della zona è una linea immaginaria che separa la strada in due parti uguali, cioè è la linea su cui si estende una determinata zona.

2. UBICAZIONI SPECIALI DEI PARCHEGGI

Articolo 12

Per determinare il prezzo e le altre condizioni di sosta nei parcheggi pubblici della città, sono determinate sette posizioni speciali contrassegnate in viola, in conformità con la "Rappresentazione grafica II" che costituisce parte integrante della presente Delibera, come segue:

1. Mandracchio
2. Riva
3. Carolina
4. Campo Marzio 1
5. Campo Marzio 2
6. Grega
7. Emo.

Articolo 13

Oltre ai parcheggi su strada e fuori strada che sono soggetti a pagamento all'interno delle zone di cui all'articolo 11 e singolarmente elencate nell'articolo 12 della presente Delibera, possono essere soggetti a pagamento anche tutti gli altri parcheggi situati all'interno dell'area descritta

nei suddetti articoli, che saranno adeguati al sistema di pagamento con opportuni segnali stradali.

III. PAGAMENTO DEL PARCHEGGIO

A. TEMPO DI PAGAMENTO

Articolo 14

Il parcheggio a pagamento nei parcheggi pubblici può essere a tempo limitato o illimitato.

Il tempo di sosta consentito in un parcheggio pubblico con tempo di sosta limitato è determinato in base alla zona di parcheggio.

Articolo 15

Il tempo di addebito per la sosta nei parcheggi pubblici in zona Città è determinato come segue:

- Orario estivo: giorni feriali, sabato, domenica e festivi dalle 07:00 alle 22:00
- Orario di fatturazione invernale: giorni feriali e sabato dalle 07:00 alle 20:00, ad eccezione dei seguenti parcheggi all'interno della zona rossa: entrambi i parcheggi in Via Flanatica (parcheggi "Mercato" e "Facoltà di pedagogia") e Campo Marzio, Mehanika e Croazia parcheggi dove l'orario di sosta invernale è nei giorni feriali e il sabato dalle 7:00 alle 17:00.

Orario di fatturazione estivo comprende il periodo dal 1 maggio al 30 settembre e il periodo di fatturazione invernale dal 1 ottobre al 30 aprile.

Orario di fatturazione presso il parcheggio pubblico Carolina è determinato secondo il seguente orario:

- Orario di fatturazione estivo: giorni feriali, sabato, domenica e festivi dalle 00:00 alle 24:00
- Orario di fatturazione invernale: giorno lavorativo e sabato dalle ore 07:00 alle ore 17:00.

La tariffa per la sosta nei parcheggi pubblici a pagamento non viene addebitata durante il periodo di pagamento invernale la domenica e nei giorni festivi, e nei parcheggi speciali la tariffa non viene addebitata nei giorni feriali e il sabato per i veicoli privati durante il periodo di pagamento invernale, in particolare al Mandracchio, Grega e Campo Marzio 2.

B. LIMITI DI TEMPO E DI SPAZIO

Articolo 16

Il Contratto per l'utilizzo di un posto auto in un parcheggio pubblico a pagamento può essere concluso per una durata inferiore a 24 ore e il termine per la durata del parcheggio è determinato in base alla zona o all'ubicazione speciale del parcheggio, come segue:

- I. ZONA - ROSSA: senza limiti, eccetto entrambi i parcheggi in Via Flanatica (parcheggio "Mercato" e "Facoltà di pedagogia") con limite di 2 ore
- II. ZONA - GIALLA: senza limitazioni di orario
- III. ZONA - BIANCA: fino a 2 ore,
- IV. ZONA - VERDE: senza limitazioni di orario
- V. ZONA - BLU: fino a 2 ore
- PARCHEGGIO SPECIALE – VIOLA: senza limitazioni

Il tempo di sosta consentito è indicato sul cartello stradale.

Lo spostamento di un veicolo all'interno della stessa zona durante la durata del contratto per l'utilizzo di un posto auto nel parcheggio pubblico se la durata è inferiore a 24 ore, non è considerato conclusione di nuovo contratto.

Il limite di tempo di sosta non si applica ai biglietti di parcheggio privilegiato.

Articolo 17

I parcheggi pubblici a pagamento in Via Castropola, Via Pietro Kandler, Parcheggio Mercato vecchio e il parcheggio dell'Abbazia benedettina, sono parcheggi che si trovano all'interno della zona blu (V. ZONA - BLU) in conformità all'articolo 11 della presente Delibera, ovvero nella "Rappresentazione grafica I" che è parte integrante della presente Delibera (ovvero Parcheggi „*HOLDERS ONLY*“).

Un contratto relativo all'utilizzo di un posto auto per i parcheggi di cui al comma 1 del presente articolo può essere concluso solo dagli inquilini, ovvero persone fisiche residenti nell'area della zona blu e proprietari di un autoveicolo o di un veicolo in leasing, comprovato dalla carta d'identità valida e dal permesso di circolazione valido.

In via eccezionale, per il parcheggio pubblico a pagamento di via Castropola, può essere stipulato un contratto per l'utilizzo di un posto auto anche da parte della scuola dell'infanzia Rin Tin Tin, per le esigenze di un veicolo di consegna ufficiale, comprovato da una regolare permesso di circolazione.

Il contratto può essere concluso per un veicolo per persona fisica.

C. TIPI DI BIGLIETTI

1. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 18

Per utilizzare i parcheggi pubblici a pagamento, l'utente deve essere in possesso di un biglietto di parcheggio valido.

Un biglietto del parcheggio valido è quello che è stato pagato per:

1. la zona di parcheggio, ovvero un luogo speciale in cui viene utilizzato il servizio di parcheggio,
2. per il periodo per il quale è stato stipulato il contratto di servizio per l'uso del parcheggio pubblico,
3. numero di targa del veicolo stampato sul biglietto, al momento dell'acquisto del biglietto per un veicolo specifico.

Articolo 19

Il biglietto del parcheggio può essere emesso in forma materializzata o non materializzata.

Il biglietto materializzato viene emesso su carta, sotto forma di adesivo, su carta magnetica o su supporto idoneo.

Il biglietto digitale dematerializzato viene emesso come conferma in forma elettronica.

Articolo 20

Il biglietto per la sosta in un parcheggio pubblico a pagamento viene emesso come biglietto giornaliero per una determinata zona di parcheggio o luogo speciale ed è valido dal momento dell'emissione fino alla stessa ora del giorno successivo, a meno che l'utente non richieda espressamente la conclusione di un Contratto sull'uso a pagamento di un posto auto nel parcheggio pubblico per una durata inferiore o superiore a 24 ore e se la presente Delibera non prescrive diversamente.

Per la conclusione del Contratto sull'utilizzo di un posto macchina a pagamento dalla durata minore di 24 ore si rilascia un biglietto orario, mentre i parcheggi al

Mandracchio e Grega è possibile rilasciare solo un biglietto giornaliero.

Per la conclusione di un contratto per l'utilizzo di un posto auto in un parcheggio pubblico a pagamento per la durata superiore alle 24 ore, viene emesso un abbonamento mensile, semestrale o annuale, nei casi previsti dagli articoli 26, 27 e 28 della presente Delibera.

L'aspetto e il contenuto dei biglietti per la sosta nei parcheggi pubblici è a cura del Prestatore del servizio del servizio.

2. PENALE CONTRATTUALE

Articolo 21

L'utente del parcheggio pubblico a pagamento commette violazione delle Condizioni generali di erogazione del servizio di parcheggio (ovvero violazione delle disposizioni del Contratto stipulato a voce sull'utilizzo del servizio di parcheggio pubblico) se:

1. non utilizza il parcheggio secondo gli appositi segnali stradali segnalati
2. posteggia il veicolo della larghezza o lunghezza maggiori dal posto segnato per il posteggio del veicolo ossia dello spazio per il parcheggio.
3. non è conforme ad altre disposizioni della presente Delibera, vale a dire i Termini e le condizioni generali del Prestatore del servizio, il cui mancato rispetto ostacolerebbe il regolare parcheggio degli altri utenti del servizio.

È prevista una sanzione contrattuale per la violazione delle Condizioni generali di consegna del servizio di parcheggio comunale (ovvero la violazione delle disposizioni del Contratto orale sull'utilizzo del servizio di parcheggio pubblico).

L'ordine di pagamento della multa contrattuale per la violazione delle condizioni generali di parcheggio viene rilasciato dalla persona autorizzata dal Prestatore del servizio del parcheggio che lascia la multa sotto i tergicristalli del parabrezza del veicolo.

Il Prestatore del servizio prescrive la procedura per l'emissione delle sanzioni contrattuali i termini di pagamento, nonché le conseguenze legali del mancato pagamento nelle condizioni generali di erogazione del servizio comunale di parcheggio.

L'importo della penale contrattuale è prescritto dal listino del Prestatore del servizio che quest'ultimo adotterà in conformità alle disposizioni di legge e alle disposizioni della presente Delibera.

3. BIGLIETTO PER SOSTA ORARIA

Articolo 22

L'utente può acquistare un biglietto orario al parcometro o tramite cellulare, tramite un'applicazione Internet o sul sito del Prestatore del servizio, oppure presso i punti vendita autorizzati o alle casse del Prestatore del servizio.

Ad eccezione del comma 1 del presente articolo, nei parcheggi pubblici temporanei l'utente del parcheggio può acquistare un biglietto orario direttamente dalla persona autorizzata dal Prestatore del servizio, il che implica allo stesso tempo il pagamento e il ritiro del biglietto di sosta.

Il pagamento del biglietto orario prevede il pagamento e il ritiro immediato del biglietto nel parcheggio stesso in cui si trova il parcometro.

Il pagamento del biglietto orario inviando un SMS dal cellulare prevede l'acquisto telematico del biglietto di parcheggio di cui l'utente riceve la conferma tramite SMS sull'avvenuto pagamento.

Il pagamento del biglietto orario tramite l'applicazione internet prevede l'acquisto telematico del biglietto di parcheggio di cui l'utente riceve la conferma tramite SMS sull'avvenuto pagamento.

Il pagamento del biglietto orario online tramite il portale al quale si accede dalla pagina internet del Prestatore del servizio, prevede l'acquisto telematico del biglietto di parcheggio di cui l'utente riceve l'informazione scritta all'interno del portale e all'email registrata.

Il pagamento del biglietto orario di parcheggio presso i punti vendita autorizzati o presso le casse del Prestatore del servizio comporta il pagamento e il ritiro immediato del biglietto di sosta.

4. ABBONAMENTO MENSILE, SEMESTRALE O ANNUALE

Articolo 23

L'utente può acquistare un abbonamento mensile, semestrale o annuale tramite l'applicazione internet o la pagina internet del Prestatore del servizio, oppure presso i punti vendita autorizzati o alle casse del Prestatore del servizio.

Il pagamento dell'abbonamento mensile, semestrale o annuale presso i punti vendita autorizzati o presso le casse del Prestatore del servizio comporta il pagamento e il ritiro immediato del biglietto di sosta.

Il pagamento dell'abbonamento mensile, semestrale o annuale online tramite il portale al quale si accede dalla pagina internet del Prestatore del servizio, prevede l'acquisto telematico del biglietto di parcheggio di cui l'utente riceve l'informazione scritta all'interno del portale e all'email registrata.

È possibile acquistare l'abbonamento mensile, semestrale e annuale nei casi previsti dagli articoli 17, 26, 27 e 28 della presente Delibera.

Articolo 24

Il contratto di servizio per l'utilizzo di un posto auto in un parcheggio pubblico a pagamento, mediante il quale l'utente acquista un abbonamento mensile, semestrale o annuale, si conclude per uno specifico veicolo in base alla targa che l'utente del veicolo presenta all'organizzatore del parcheggio.

L'utente del veicolo può restituire il biglietto del parcheggio mensile, semestrale o annuale all'organizzatore del parcheggio al fine di trasferirlo su un altro veicolo.

5. AGEVOLAZIONI

Articolo 25

Le condizioni di parcheggio agevolato relative al prezzo e all'utilizzo dei parcheggi pubblici possono essere realizzate dagli utenti che dispongono di un biglietto di parcheggio agevolato.

Le condizioni per l'acquisizione di un biglietto di parcheggio agevolato sono determinate dagli articoli 17, 26, 27, 28 e 29 della presente Delibera.

Il biglietto agevolato non può essere utilizzato nei parcheggi presso i Giardini, Via dell'Istria e dell'Anfiteatro,

nonché nel parcheggio pubblico a pagamento Carolina.

Il biglietto di parcheggio agevolato può essere emesso all'utente se questi ha adempiuto a tutti i suoi obblighi nei confronti del Prestatore del servizio entro il giorno della sua emissione.

L'aspetto e il contenuto del biglietto agevolato per l'utilizzo di parcheggi pubblici viene stabilito dal Prestatore del servizio.

Il biglietto agevolato è valido dal giorno della sua emissione fino alla fine del giorno, mese o anno corrispondente al giorno in cui è stato emesso. Se il termine scade in una data non presente in quel mese, la scadenza avviene l'ultimo giorno del mese.

Articolo 26

Una persona fisica (inquilino) ha il diritto a un biglietto di parcheggio agevolato se:

1. risiede all'interno di una delle zone di cui all'articolo 11 che dimostra esponendo la carta d'identità in vigore
2. possiede un veicolo personale o in leasing che dimostra esponendo il libretto di circolazione.

esercita il diritto a un biglietto agevolato la persona giuridica, fisica - artigiano, ovvero la persona che esegue un'attività indipendente se :

1. ha sede legale o utilizza locali commerciali all'interno di una delle zone di cui all'articolo 11, come risulta da un contratto di locazione o proprietà di locali commerciali, vale a dire un estratto del registro tenuto dall'autorità competente da cui è visibile l'indirizzo dell'attività svolta,
2. possiede un veicolo personale o combinato come dimostrato da libretto di circolazione.

Un massimo di 3 (tre) biglietti di parcheggio possono essere emessi a una persona giuridica, una persona fisica - un artigiano o una persona che svolge altre attività indipendenti.

In via eccezionale, oltre ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, il diritto al biglietto agevolato spetta anche ai soggetti con residenza, ovvero sede o uso di locali commerciali presso gli indirizzi Piazza al ponte e Via Trieste fino al numero civico 34, nonché le persone con residenza, ovvero sede o uso di locali commerciali all'indirizzo della parte di strada compresa tra le zone se in quella strada sono presenti parcheggi a pagamento.

Il biglietto di sosta agevolato è valido solo per il veicolo per il quale è stato emesso, ovvero per la targa del veicolo nel periodo per il quale è stato emesso e per la zona di parcheggio per cui è stato emesso.

Articolo 27

Una persona disabile ha diritto a un biglietto agevolato se:

1. risiede all'interno di una delle zone di cui all'articolo 11 che dimostra esponendo la carta d'identità in vigore
2. possiede un veicolo personale o in leasing che dimostra esponendo il libretto di circolazione
3. ha una determinata percentuale di danno fisico pari o superiore al 70%, che è comprovata dalla decisione definitiva dell'autorità competente secondo le norme di legge applicabili

Il biglietto di sosta preferenziale per persone con disabilità è valido in tutti i parcheggi pubblici a pagamento, ad eccezione del parcheggio Carolina e nella parte III. ZONA - BIANCA: in via Giardini e in via dell'Istria e dell'Anfiteatro, e si rilascia come abbonamento annuale agevolato.

Per le persone con disabilità, che soddisfano le condizioni prescritte ai punti 1 e 2 del comma 1 del presente articolo, e presentano una determinata percentuale di danno fisico pari o superiore al 60% e di conseguenza presentano un'inabilità degli arti inferiori, il biglietto di parcheggio è rilasciato gratuitamente come abbonamento privilegiato annuale.

Articolo 28

Esercita il diritto all'abbonamento mensile agevolato per i parcheggi Riva, Campo Marzio 1, Campo Marzio 2 e Emo, la persona fisica che:

1. ha la residenza sul territorio della Città, ovvero sul territorio di altre città e comuni della Regione Istriana, che dimostra esponendo la carta d'identità valida
2. possiede un veicolo personale o in leasing che dimostra esponendo il libretto di circolazione

Articolo 29

Il soggetto che esercita il diritto al biglietto agevolato, unitamente alla richiesta di emissione del biglietto agevolato, deve allegare la documentazione di cui agli articoli 26, 27 e 28 della presente Delibera, che dimostri la sussistenza delle condizioni per il rilascio un biglietto agevolato ai sensi della presente Delibera.

Il soggetto che ha diritto al biglietto di sosta agevolato è tenuto a fornire al Prestatore del servizio, su sua richiesta, i documenti di cui all'art. 26, 27 e 28 della presente Delibera in originale.

Se non risulta diversamente dalla documentazione allegata, si ritiene che l'utente soddisfi le condizioni per l'acquisto di un abbonamento agevolato per la durata di 12 mesi dal giorno in cui è stato approvato l'acquisto dell'abbonamento.

L'organizzatore del parcheggio è tenuto a conservare in modo sicuro le copie dei documenti presentati dall'utente e, trascorsi 12 mesi dal loro ricevimento, è tenuto a distruggerli.

IV. CONTROLLO

Articolo 30

Il controllo della sosta dei veicoli nei parcheggi pubblici è svolta da una persona autorizzata dal Gestore del servizio.

V. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 31

La presente Delibera entra in vigore il primo giorno dalla pubblicazione sul "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

Con l'entrata in vigore della presente Delibera si abroga la Delibera sulle ubicazioni, sull'organizzazione, sul pagamento e sul controllo del posteggio nei parcheggi pubblici ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola, Classe: 06/16, 09/16), eccetto l'articolo 4 che cessa di valere con l'adozione del Listino prezzi della società commerciale Pula Parking s.r.l.

La Delibera sui limiti di tempo, tempo di pagamento e tariffe di parcheggio per il servizio di sosta nei parcheggi pubblici della Città di Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola n. 06/16, 12/19), cessa di valere con l'adozione del Listino prezzi della società commerciale Pula Parking s.r.l.

Il Prestatore del servizio è tenuto ad adottare entro 30 giorni (a parole: 30 giorni) il listino prezzi del servizio comunale di parcheggio, in conformità alla presente Delibera.

Fino all'applicazione del Listino prezzi al comma 4 del presente articolo, si applicherà il listino prezzi esistente, ovvero i prezzi stabiliti nella Delibera sui limiti di tempo, il tempo di pagamento e il prezzo per l'utilizzo del servizio comunale di parcheggio pubblico nei parcheggi della Città di Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola n. 06/16, 12/19, 16/20 e 16/21)".

CLASSE: 024-01/22-01/394

N.PROT.:05/07/2163-04-0474-22-26

Pola, 21 giugno 2022

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

LA PRESIDENTE
Duška Radojčić, m.p.

Ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn 07/09, 16/09, 12/11, 02/18, 2/20, 4/21 e 5/21) e in relazione all'articolo 2.3.1 del Contratto sui servizi di interesse pubblico e assicurazione del trasporto pubblico nella Città di Pola, Città di Dignano, Comune di Fasana, Comune di Lisignano e Comune di Medolino per il periodo dal 2018 al 2027, CLASSE: 023/-01/18-01/67, il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 21 giugno 2022 adotta la

IV

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

CLASSE: 302-02/22-01/31
N.PROT.:05/07/2163-04-0294-22-3
Pola, 21 giugno 2022

DELIBERA

**sulla copertura delle spese alla società
commerciale Pulapromet s.r.l.
per l'esercizio del servizio di trasporto
pubblico sul territorio della
della Città di Pula-Pola per il 2021**

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

**LA PRESIDENTE
Dušica Radojčić, m.p.**

I

Si stabilisce che la Città di Pula-Pola, la Città di Dignano, il Comune di Fasana, il Comune di Lisignano e il Comune di Medolino hanno stipulato con la società commerciale Pulapromet s.r.l, CIP: 96328250067, con sede in Pola, Via degli statuti vecchi 1a, il Contratto sui servizi di interesse pubblico e l'assicurazione del trasporto pubblico nella Città di Pola, Città di Dignano, Città di Fasana, Comune di Lisignano e Comune di Medolino per il periodo 2018-2027 in data 30 gennaio 2018 al numero di CLASSE: 023-01/18-01/67, con il quale si sono impegnati ad assicurare alla società commerciale Pulapromet s.r.l. i mezzi finanziari per l'attuazione del servizio di interesse pubblico come pure gli impegni che derivano da detti servizi.

II

Si stabilisce che la società commerciale Pulapromet s.r.l., CIP: 96328250067, con sede in Pola, Via degli Statuti vecchi 1a, ha avanzato alla Città di Pula-Pola la richiesta per la copertura delle spese per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico urbano sul territorio della Città di Pula-Pola nel 2021.

III

Si concede il pagamento dei mezzi finanziari per l'importo complessivo di 1.325.471,37 kune alla società commerciale Pulapromet s.r.l. Pola dal Bilancio della Città di Pula-Pola, ripartizione 5 - Assessorato al sistema comunale e alla gestione del patrimonio, dalla posizione R0549 - Compenso per l'erogazione del servizio di trasporto pubblico, il tutto per la copertura delle spese di erogazione del servizio di trasporto pubblico sul territorio della Città di Pula-Pola nel 2021, come dal Contratto al comma 1 della presente Delibera.

Ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn 07/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21 e 5/21), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 21 giugno 2022, emana la

DELIBERA
sulla revoca e sull'elezione del membro del
del Comitato per il piano e le finanze

1. Diana Kukić Dasko si rimuove dall'incarico di membro del Comitato per il piano e le finanze.
2. Fabrizio Radin si nomina a membro del Comitato per il piano e le finanze.
3. La presente Delibera entra in vigore il giorno dell'emanazione e sarà pubblicata sul "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

CLASSE: 021-05/21-01/54
N.PROT.:01/07/2163-03-0009-22-5
Pola, 21 giugno 2022

NUMERO 13/22
PAGINA 27

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI POLA

LA PRESIDENTE
Dušica Radojčić, m.p.

INDICE

1. Codice di comportamento dei consiglieri del Consiglio municipale della Città di Pola in materia di prevenzione dei conflitti di interesse	1
2. Delibera sulle modifiche della Delibera sulla ripartizione dei risultati per il 2020	7
3. Delibera sulla ripartizione dei risultati per il 2021	8
4. Delibera sulle modifiche e integrazioni della Delibera sugli importi di cofinanziamento del programma di educazione prescolare.....	12
5. Delibera sull'approvazione di indebitamento alla società commerciale Pula Sport s.r.l.	12
6. Conclusione sull'autorizzazione alla conclusione dell'Accordo sul monitoraggio e la manutenzione della discarica di rifiuti municipali ristrutturata di Castion a Pola	13
7. Delibera sulle modalità di contrattazione per la sistemazione di terreni edificabili costruendo o finanziando i costi di costruzione di infrastrutture comunali	13
8. Adozione della Delibera sull'organizzazione e le modalità di tariffazione dei parcheggi nella Città di Pola.....	19
9. Delibera sull'estinzione dell'obbligazione nei confronti della società Pulapromet s.r.l. per la fornitura di servizi di trasporto pubblico nell'area della Città di Pola nel 2021	26
10. Delibera sulla revoca (Diana Kukić Dasko) e la nomina (Fabrizio Radin) a membro del Comitato per il piano e le finanze	27